

Guida pratica sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale

Seconda edizione



Guida pratica sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale

Seconda edizione

Maggio 2025

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO nonché ai suoi prodotti e organi devono essere intesi come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nel marzo 2025.

Seconda edizione

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2026

Print	ISBN 978-92-9410-614-8	doi:10.2847/0446628	BZ-01-25-011-IT-C
PDF	ISBN 978-92-9410-613-1	doi:10.2847/9950537	BZ-01-25-011-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), 2026

Copertina, illustrazione adattata da HISTOCK, © Adobe Stock, 2025.

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'EUAA potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.



Informazioni sulla guida

A che scopo è stata creata questa guida? La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) è di favorire e sostenere le attività degli Stati membri dell'UE e dei paesi associati Schengen [paesi UE+ ⁽¹⁾] nell'attuazione del sistema europeo comune di asilo (CEAS). In linea con il proprio obiettivo generale di promuovere una corretta ed effettiva attuazione del CEAS e di consentire la convergenza, l'EUAA elabora strumenti pratici e orientamenti, indicatori comuni e norme operative comuni.

Come è stata elaborata questa guida? La presente guida, pubblicata in una prima edizione nel 2020, è stata redatta da esperti dell'Unione europea (UE) con il prezioso contributo della Commissione europea, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli ⁽²⁾. L'EUAA ne ha facilitato e coordinato la stesura. Prima del completamento ha inoltre condotto una consultazione in merito alla stessa con tutti i paesi UE+ tramite la rete per i processi di asilo dell'EUAA. La guida è stata adottata dal consiglio di amministrazione dell'EUAA nel maggio 2025.

Questa seconda edizione integra le disposizioni pertinenti degli atti legislativi riveduti del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo ⁽³⁾ e include la nuova giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

L'EUAA ringrazia inoltre i membri del gruppo di lavoro che hanno redatto la seconda edizione della presente guida: Yvonne Bengtsson, Mi Christiansen, Stephen Hand, Laura Jesaulkova, Elsabe Johanna Klingbeil, Pawel Stefanek e Josine Sunter.

Chi dovrebbe utilizzare la presente guida? La guida è rivolta principalmente ai funzionari incaricati di esaminare i casi di asilo, agli addetti ai colloqui e ai responsabili delle decisioni nonché ai responsabili delle politiche operanti nell'ambito delle autorità accertanti nazionali. Inoltre, può costituire uno strumento utile per i responsabili del controllo qualità e i consulenti legali, nonché per tutti i soggetti che operano o sono attivi nel settore della protezione internazionale nel contesto dell'Unione europea.

Come si utilizza questa guida? La presente guida pratica si articola in tre parti principali: 1) la base giuridica, 2) l'analisi giuridica, che ne costituisce il nucleo centrale e 3) l'applicazione concreta dell'analisi giuridica su una serie di profili comunemente riscontrati. L'ultima sezione della guida comprende una panoramica pratica dei punti chiave da ricordare,

⁽¹⁾ I 27 Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁽²⁾ NB: La guida nella sua versione definitiva non rispecchia necessariamente le posizioni dell'UNHCR e del Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli.

⁽³⁾ Commissione europea: direzione generale della Migrazione e degli affari interni, «Patto sulla migrazione e l'asilo», sito web della Commissione europea, 21 maggio 2024, accesso effettuato il 23 gennaio 2025, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/pact-migration-and-asylum_it.



una sintesi di alcune delle sentenze più rilevanti della CGUE in questo settore e i riferimenti giuridici.

Va sottolineato che il presente documento non fornisce orientamenti specifici per paese. Per orientamenti sull'applicabilità dell'«appartenenza a un determinato gruppo sociale» quale motivo di persecuzione nel contesto di taluni paesi d'origine si rimanda agli orientamenti per paese dell'EUA: <https://euaa.europa.eu/asylum-knowledge/country-guidance>.

Com'è collegata questa guida alla normativa e alla prassi nazionale? La guida è uno strumento di convergenza informale, giuridicamente non vincolante, che si attiene a standard concordati e comunemente accettati.

Come si colloca questa guida rispetto ad altri strumenti dell'EUA? La presente dovrebbe essere utilizzata insieme alle altre guide pratiche e agli altri strumenti disponibili. Tutti gli strumenti pratici dell'EUA sono pubblici e disponibili online sul sito web dell'Agenzia: <https://euaa.europa.eu/practical-tools-and-guides>.

Le guide pratiche, gli strumenti e le analisi giuridiche dell'EUA cui fa riferimento la presente guida pratica saranno progressivamente aggiornati tra il 2025 e il 2027 al fine di allineare tali pubblicazioni agli strumenti legislativi del patto sulla migrazione e l'asilo. Dopo la pubblicazione le versioni aggiornate saranno disponibili anche online sulle pagine web dell'EUA elencate in precedenza. Questa seconda edizione si applica non prima di giugno 2026. Fino ad allora, e per qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata prima di tale data, si applica la *Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale* dell'EASO, del marzo 2020 (<https://www.euaa.europa.eu/it/publications/guida-sullappartenenza-un-determinato-gruppo-sociale>).

Clausola di esclusione della responsabilità

La presente guida è stata elaborata fermo restando il principio che solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può dare interpretazioni autorevoli del diritto dell'Unione.



Indice

Elenco delle abbreviazioni.....	7
Introduzione	8
1. Base giuridica del concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale	10
1.1. Regolamento qualifiche	10
1.2. Giurisprudenza dell'UE.....	11
2. Appartenenza a un particolare gruppo sociale nell'ambito della procedura d'esame	13
3. Analisi giuridica	15
3.1. Approccio cumulativo	15
3.2. Caratteristica comune.....	16
3.3. Identità distinta	20
3.4. Appartenenza	23
3.5. Nesso (per motivi di).....	26
3.6. Considerazioni particolari.....	26
3.6.1. Pluralità di motivi	26
3.6.2. Pluralità dei motivi di persecuzione.....	27
3.6.3. Valutazione individuale.....	27
4. Applicazione dell'analisi sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale	28
4.1. Profili relativi a orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali.....	28
4.1.1. Caratteristica comune.....	28
4.1.2. Identità distinta	30
4.1.3. Nesso	31
4.2. Genere.....	31
4.2.1. Le donne in quanto determinato gruppo sociale.....	33
4.2.2. Donne che rifiutano il matrimonio forzato o vi pongono fine.....	35
4.2.3. Donne che si identificano nel valore della parità di genere.....	36
4.2.4. Mutilazione genitale femminile.....	39
4.2.5. Altri possibili profili correlati al genere	40
4.3. Minori	41
4.4. Vittime di tratta di esseri umani	42
4.4.1. Caratteristica comune.....	43
4.4.2. Identità distinta	43
4.4.3. Nesso	43





4.5. Persone affette da disabilità e malattie	44
4.5.1. Caratteristiche comuni.....	44
4.5.2. Identità distinta	44
4.5.3. Nesso	44
4.5.4. Persone che vivono con una disabilità	45
4.5.5. Persone affette da albinismo	46
Aspetti fondamentali da ricordare	47
5. Giurisprudenza dell'UE.....	49





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
CEAS	sistema europeo comune di asilo
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea
Convenzione sui rifugiati	convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e relativo protocollo del 1967 (denominata «convenzione di Ginevra» nella legislazione dell'UE in materia di asilo così come dalla Corte di giustizia dell'Unione europea)
DQ	direttiva qualifiche – direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
ECRE	Consiglio europeo per i rifugiati e gli esuli
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
LGBTIQ	persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali e queer
MGF	mutilazione genitale femminile
OMS	Organizzazione mondiale della sanità
paesi UE+	Stati membri dell'UE più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
RQ	regolamento qualifiche – regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
SOGIESC	orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteri sessuali
Stati membri	Stati membri dell'UE
UE	Unione europea
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati



Introduzione

La Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 include nella definizione di rifugiato l'appartenenza a un determinato gruppo sociale come uno dei cinque motivi all'origine di un giustificato timore di essere perseguitato ⁽⁴⁾. Questo concetto, sebbene fondamentale nel diritto dei rifugiati, è spesso difficile da interpretare e applicare a causa delle sfumature che lo caratterizzano. Non è comunemente utilizzato al di fuori del contesto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati dalla quale deriva il suo significato.

Dato il legame intrinseco con la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, quando si parla di appartenenza a un determinato gruppo sociale è essenziale considerare il contesto di un fondato timore di persecuzione. Sebbene possa essere pertinente parlare di affiliazioni politiche o di gruppi etnici all'interno di un determinato paese in quanto argomento a sé stante, tale analisi diventa meno significativa in un contesto che non sia quello dei rifugiati, dove il rischio di persecuzione è la questione centrale. L'appartenenza a un determinato gruppo sociale non è un concetto a sé stante: deve essere intesa come parte di una più ampia valutazione che tenga conto del rischio di persecuzione e non può essere analizzata in sé e per sé senza tenere conto di questo contesto critico.

Il concetto di «appartenenza a un particolare gruppo sociale» è intrinsecamente contestuale. Come sottolineato nelle linee guida dell'UNHCR in materia di protezione internazionale, non esiste un «elenco chiuso» di determinati gruppi sociali ⁽⁵⁾. Il concetto deve essere inteso in considerazione della natura diversa e mutevole dei gruppi nelle varie società. Inoltre, nel regolamento qualifiche (RQ) ⁽⁶⁾, la percezione delle società circostanti è riconosciuta come una componente fondamentale della definizione di particolare gruppo sociale.

Pertanto, i presenti orientamenti non mirano a stabilire in via definitiva quali profili si qualifichino come determinati gruppi sociali. Fornisce invece un quadro giuridico in base al quale valutare se uno specifico profilo debba essere considerato un determinato gruppo sociale all'interno di un dato paese d'origine ai sensi della definizione di rifugiato. Tale valutazione deve sempre tenere conto delle condizioni prevalenti e delle percezioni sociali nel paese di origine in questione.

⁽⁴⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convention relating to the status of refugees](#) (Convenzione relativa allo status dei rifugiati), Ginevra, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 189, pag. 137, e [Protocol relating to the status of refugees](#) (Protocollo relativo allo status dei rifugiati), 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 606, pag. 267 (citata nella legislazione dell'UE in materia di asilo e dalla CGUE come «Convenzione di Ginevra»).

⁽⁵⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, pag. 2.

⁽⁶⁾ Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), punto ii) del [regolamento \(UE\) 2024/1347](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e che abroga la direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L, 2024/1347, 22.5.2024).



La presente guida mira a predisporre un approccio standardizzato e una terminologia comune per l'applicazione del concetto di «appartenenza a un particolare gruppo sociale» nel quadro del CEAS. Ai fini di una maggiore praticità, l'analisi giuridica è integrata da esempi illustrativi di profili comunemente riscontrati, volti a illustrare l'applicazione pratica di tali analisi giuridiche. La guida si conclude con una sintesi delle considerazioni essenziali e dei punti chiave da ricordare nonché con una succinta panoramica delle sentenze della CGUE più pertinenti al fine di stabilire se ci si trovi di fronte a un determinato gruppo sociale.



1. Base giuridica del concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale

L'appartenenza a un determinato gruppo sociale è esplicitamente menzionata sia nella Convenzione sui rifugiati ⁽⁷⁾ che nel RQ come uno dei cinque motivi di persecuzione. La presente sezione contiene riferimenti all'attuale legislazione europea relativa all'appartenenza a un determinato gruppo sociale e una panoramica della giurisprudenza rilevante della CGUE. L'interpretazione del concetto di «determinato gruppo sociale» è incline a evolversi nel tempo ⁽⁸⁾.

1.1. Regolamento qualifiche

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ il concetto di «appartenenza a un particolare gruppo sociale» è definito come segue:



Articolo 10 RQ

1. *Nel valutare i motivi di persecuzione va tenuto conto di quanto segue:*

[...]

d) l'espressione «appartenenza a un particolare gruppo sociale» si riferisce in particolare all'appartenenza a un gruppo:

- i) i cui membri condividono o sono considerati condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi; e*
- ii) che possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante;*

[...]

In funzione delle circostanze nel paese d'origine il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui al primo comma, lettera d), include l'appartenenza a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere.

⁽⁷⁾ Assemblea generale delle Nazioni Unite, [Convention relating to the status of refugees](#) (Convenzione relativa allo status dei rifugiati), 28 luglio 1951, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 189, UNTS pag. 137. Cfr. articolo 1A(2).

⁽⁸⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, pag. 2.



1.2. Giurisprudenza dell'UE

Ai fini della presente guida viene presa in considerazione la seguente giurisprudenza della CGUE (cfr. gli estratti dai riassunti ufficiali dei casi della CGUE alla sezione [5. «Giurisprudenza dell'UE»](#)).



CGUE, X, Y e Z, 2013 ⁽⁹⁾

La CGUE è stata adita con una pronuncia pregiudiziale del *Raad van State* (Paesi Bassi) relativa alla valutazione delle domande di protezione internazionale basate sull'orientamento sessuale.

Il giudice del rinvio ha sollevato tre questioni:

1. se le persone omosessuali possano costituire un particolare gruppo sociale (ai sensi dell'articolo 10 della [direttiva 2011/95/UE](#) ⁽¹⁰⁾).
2. Come debba essere valutato ciò che costituisce un atto di persecuzione in relazione ad attività omosessuali.
3. Se la criminalizzazione delle attività omosessuali costituisca persecuzione.



CGUE, F, 2018 ⁽¹¹⁾

Alla CGUE è stata presentata, da parte di un tribunale ungherese, una domanda di pronuncia pregiudiziale sull'utilizzo di perizie psicologiche al fine di verificare la credibilità delle dichiarazioni rese da un richiedente che rappresentava un timore di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale.



CGUE, Ahmedbekova, 2018 ⁽¹²⁾

Alla CGUE era stata chiesta una pronuncia pregiudiziale da parte di un tribunale amministrativo bulgaro in merito all'interpretazione di varie disposizioni della direttiva qualifiche (DQ) e della direttiva sulle procedure d'asilo ⁽¹³⁾. Nella richiesta il giudice del

⁽⁹⁾ CGUE, sentenza del 7 novembre 2013, [Minister voor Immigratie en Asiel/X, Y e Z](#), cause riunite da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹⁰⁾ [Direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011).

⁽¹¹⁾ CGUE, sentenza del 25 gennaio 2018, [F./Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal](#), C-473/16, ECLI:EU:C:2018:36. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹²⁾ CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, [Nigyar Rauf Kaza Ahmedbekova e Rauf Emin Ogla Ahmedbekov/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite](#), C-652/16, EU:C:2018:801. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹³⁾ [Direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013).



rinvio ha posto nove domande. Con la settima chiedeva se il fatto che un richiedente abbia presentato un ricorso contro il proprio Stato d'origine dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo determinasse l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale oppure costituisca un'opinione politica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), DQ.

**CGUE, WS, 2024 ⁽¹⁴⁾**

Un tribunale amministrativo bulgaro ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale su varie disposizioni della DQ. Nella richiesta il giudice del rinvio ha formulato nove domande. Con le prime tre, che sono state esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza se, a seconda delle circostanze del paese d'origine, le donne in tale paese:

nel loro insieme, possano essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», a titolo di «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, oppure se le donne di cui trattasi debbano condividere una caratteristica comune supplementare al fine di appartenere a un siffatto gruppo ⁽¹⁵⁾.

**CGUE, K e L, 2024 ⁽¹⁶⁾**

Un tribunale distrettuale dei Paesi Bassi ha chiesto alla CGUE di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del concetto di «appartenenza a un determinato gruppo sociale». Il giudice del rinvio ha formulato tre domande.

Nelle prime due chiedeva quanto segue:

in sostanza, se l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese, anche minori, che condividono come caratteristica comune un'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità donne e uomini, sancito in particolare all'articolo 2 TUE, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁴⁾ CGUE, sentenza del 16 gennaio 2024, [WS/Intervyuirasht organ na Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet](#), C-621/21, EU:C:2024:47. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹⁵⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 35.

⁽¹⁶⁾ CGUE, sentenza dell'11 giugno 2024, [K e L/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid](#), C-646/21, EU:C:2024:487. Sintesi disponibile nella [banca dati della giurisprudenza dell'EUAA](#).

⁽¹⁷⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 34.



2. Appartenenza a un particolare gruppo sociale nell'ambito della procedura d'esame

L'appartenenza a un particolare gruppo sociale non è un concetto a sé stante, non può essere analizzato in modo isolato e deve essere valutato solo in un contesto in cui si possa stabilire un timore di persecuzione nel paese d'origine.

Gli orientamenti dell'EUA sulla condizioni per beneficiare della protezione internazionale ⁽¹⁸⁾ presentano l'esame di una domanda individuale di protezione internazionale come un processo per fasi.

Di seguito viene descritta la procedura con la quale vengono esaminati gli **elementi della definizione di rifugiato**. In ogni fase deve essere effettuata una valutazione.

Fase 1: osservazioni preliminari

Il richiedente è un cittadino di un paese terzo o un apolide e si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza o, se apolide, fuori dal paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale.

Fase 2a: persecuzione

Il trattamento temuto dal richiedente costituisce persecuzione, ossia una violazione sufficientemente grave dei diritti umani fondamentali o la somma di diverse misure il cui impatto sia sufficientemente grave, in una delle forme citate, tra l'altro, nell'articolo 9, paragrafo 2, RQ.

Fase 2b: timore fondato

Il timore di persecuzione è fondato.

⁽¹⁸⁾ EASO, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018, pag. 42.



Fase 2c: motivo/i di persecuzione

La persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti è collegata (almeno in parte) a una delle seguenti ragioni (vere o attribuite):

- razza,
- religione,
- nazionalità,
- appartenenza a un determinato gruppo sociale,
- opinioni politiche.

Fase 3: protezione sussidiaria

L'ammissibilità alla protezione sussidiaria viene esaminata solo quando il richiedente non possiede i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato, ossia se non è soddisfatta nessuna delle condizioni di cui alle fasi 2a, 2b o 2c.

Fase 4: protezione nel paese di origine

Non vi è alcuna protezione nel paese d'origine, o i soggetti che dovrebbero fornirla non hanno la possibilità o l'intenzione di farlo; oppure la protezione non è effettiva o è temporanea, ossia non soddisfa i criteri di cui all'articolo 7 RQ.

Fase 5: alternativa di protezione interna

È accertato che non esiste alcuna alternativa di protezione interna a disposizione del richiedente sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 RQ.

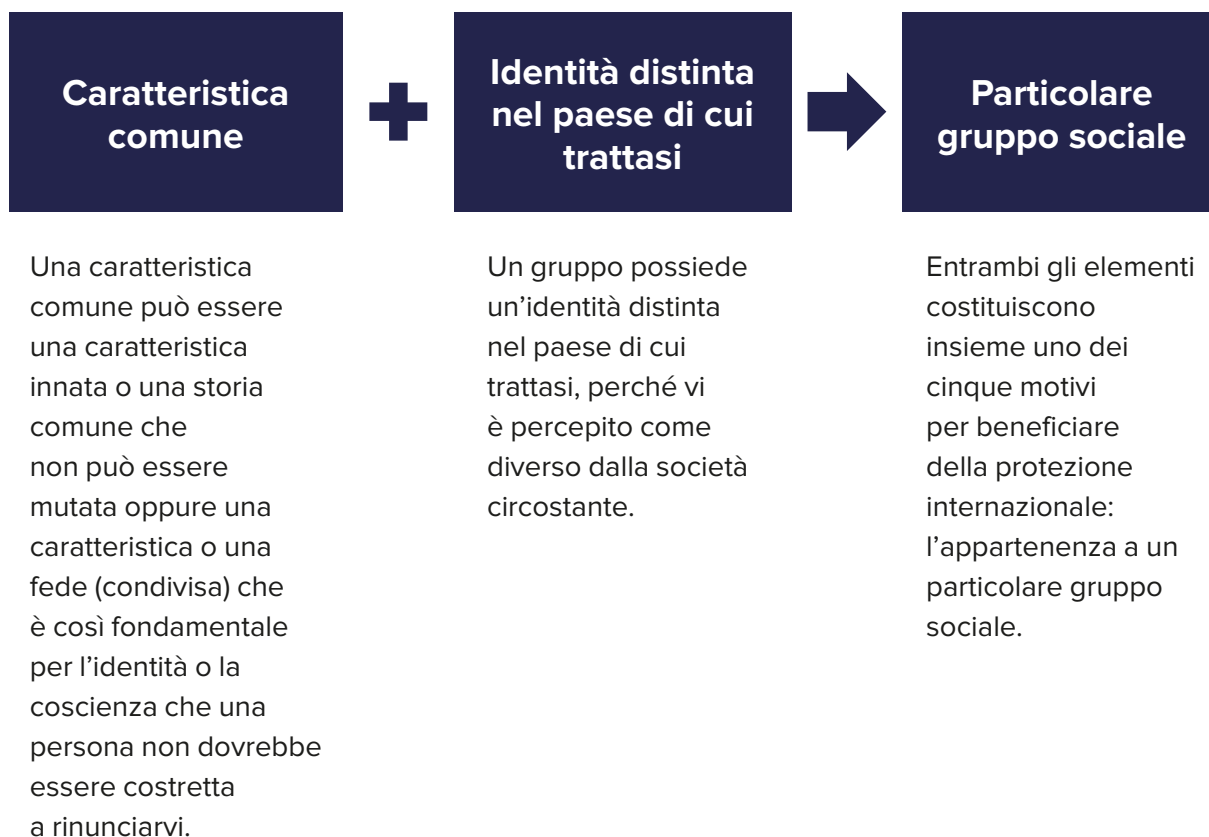
Il concetto di appartenenza a un particolare gruppo sociale può portare al riconoscimento dello status di rifugiato solo se esiste anche un fondato timore di persecuzione, a condizione che sia stabilita l'esistenza di un nesso tra il timore e il motivo di tale timore.



3. Analisi giuridica

3.1. Approccio cumulativo

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ definisce un particolare gruppo sociale sulla base di due elementi **cumulativi**.



L'approccio cumulativo implica che i due criteri sopra delineati, rispettivamente «caratteristica comune» e «identità distinta», devono essere entrambi soddisfatti. In altri termini, non è sufficiente stabilire che il gruppo condivide determinate caratteristiche, una storia o una fede comuni. A livello di gruppo, tali elementi devono essere visibili anche ad altri, in modo che il gruppo sia percepito come diverso.

L'approccio cumulativo è stato ribadito nelle sentenze della CGUE nelle cause X, Y e Z, WS e K e L ⁽¹⁹⁾.

⁽¹⁹⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), punto 45, ribadito nella sentenza CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 40, e CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 40.

**CGUE, X, Y e Z, 2013 ⁽²⁰⁾**

Ai sensi di tale definizione, un gruppo è considerato un «determinato gruppo sociale» qualora siano soddisfatte, in particolare, due condizioni cumulative.

Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

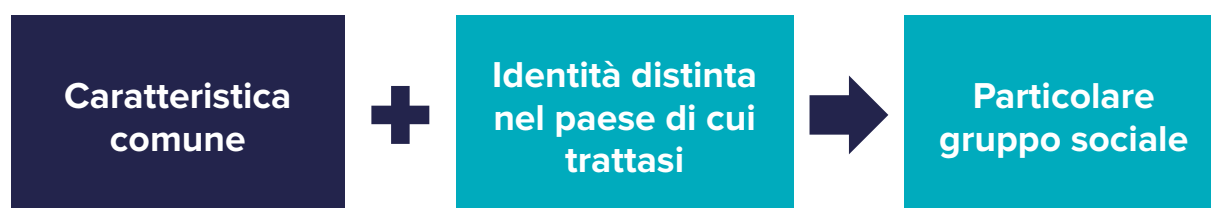
Dall'altro, tale gruppo deve avere una identità distinta, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. (punto 45)

Nota sull'approccio dell'UNHCR

In questo contesto va notato che, a differenza di quanto previsto dal RQ, l'UNHCR non applica un «approccio cumulativo». L'UNHCR definisce il concetto di determinato gruppo sociale come segue:

è da considerarsi come un determinato gruppo sociale un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, oppure che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona ⁽²¹⁾.

3.2. Caratteristica comune



La presente sezione si concentra sulla prima serie di requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ relativi a **una caratteristica, una storia o una fede comuni**.

⁽²⁰⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), punto 45.

⁽²¹⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, pag. 3.



Caratteristica innata: può essere definita come una caratteristica che è inerente a o intrinseca di una persona, spesso fin dalla nascita. Va tuttavia osservato che non occorre che questa caratteristica sia immutabile (ossia fissa o permanente) o immodificabile.

Storia comune: può essere definita in relazione a significative esperienze trascorse che sono condivise con altri, o allo status ereditario, all'estrazione sociale o educativa ecc. Tale comunanza collega le persone tra loro mediante aspetti significativi della loro storia o identità, creando una base condivisa per l'appartenenza a un determinato gruppo sociale.

Caratteristica o fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi: si tratta di caratteristiche normalmente correlate a un diritto umano fondamentale. Una persona non può essere costretta a rinunciarvi, né ci si deve aspettare che nasconda o manifesti riserve nell'esprimere questa caratteristica o fede ⁽²²⁾. Secondo l'UNHCR, «comprende sia caratteristiche storiche, che pertanto non possono essere cambiate, sia altre caratteristiche che, anche se non sono immutabili, sono talmente strettamente legate all'identità della persona o sono espressione di diritti umani fondamentali che non dovrebbe essere richiesto il requisito di immutabilità» ⁽²³⁾.

Va osservato che le tre categorie delle caratteristiche comuni di cui sopra sono complementari l'una all'altra, possono sovrapporsi e possono essere interpretate in modo diverso nei vari Stati membri. Queste categorie sono unificate da un principio di fondo comune e un singolo profilo può rientrare in più di una di esse a seconda delle prassi decisionali nazionali. Ad esempio, l'«età», benché non sia immutabile, può essere collocata sotto «caratteristica innata» secondo alcuni o sotto «storia comune che non può essere mutata» secondo altri. Quando una caratteristica rientra ragionevolmente in due o tre categorie, l'individuazione di quella più appropriata non è essenziale per procedere con il processo di determinazione. D'altro canto, è importante verificare sempre tutte le categorie prima di decidere se il criterio della caratteristica comune è soddisfatto.

⁽²²⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), e ribadito nella sentenza CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 63.

⁽²³⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, pag. 3.



Non è necessario che il richiedente possieda effettivamente la caratteristica comune. Finché la caratteristica gli è attribuita o imputata nel paese di origine, è soddisfatta la condizione della caratteristica comune ⁽²⁴⁾.

Di seguito figura un elenco non esaustivo di esempi di caratteristiche comuni che si riscontrano di frequente. Occorre tenere presente che al fine di accertare che si tratta di un determinato gruppo sociale le caratteristiche comuni devono essere integrate da un'analisi dell'identità distinta del gruppo in un determinato paese d'origine.

- **Sesso biologico e genere:** possono essere considerati come caratteristiche innate, anche quando il sesso e il genere di una persona non sono immutabili e possono cambiare. Nella causa *WS* ⁽²⁵⁾ la CGUE ha statuito che il fatto di essere donna costituisce una caratteristica innata e pertanto è sufficiente a soddisfare il requisito della caratteristica comune.

In pratica, nella maggior parte dei paesi di origine il criterio dell'«identità distinta» sarà comprovato solo se il sesso e/o il genere biologici sono associati a più caratteristiche comuni, rilevanti per la società circostante nel momento in cui percepisce un determinato gruppo come diverso.

- **Affezioni congenite:** le affezioni congenite, come l'albinismo, possono essere considerate una caratteristica innata.
- **Disabilità** ⁽²⁶⁾: alcune disabilità mentali e fisiche possono essere considerate caratteristiche innate, in particolare quando sono presenti fin dalla nascita, come la cecità, la sordità o specifici disturbi dello sviluppo. Coloro che vivono con altre disabilità possono essere considerati come persone che condividono una storia comune che non può essere mutata; tale caratteristica può dare vita a un particolare gruppo sociale basato su esperienze e problematiche comuni. In particolare, possono rientrare in questa categoria anche le disabilità causate da una guerra o da residui bellici, cosa che evidenzia l'impatto di circostanze esterne atte a incidere in modo permanente sul benessere fisico o mentale delle persone.
- **Trasgressione dei codici morali e violazione delle norme vigenti:** anche alcuni atti di trasgressione dei codici morali potrebbero costituire una storia comune che non può essere mutata.

Nella causa *WS* la CGUE ha statuito che il fatto di rifiutare un matrimonio forzato o di sottrarsi a esso può essere considerato «una storia comune che non può essere mutata» ⁽²⁷⁾.

⁽²⁴⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 47.

⁽²⁵⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 42.

⁽²⁶⁾ «Per persone con disabilità si intendono persone con minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri», [The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol](#) (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e protocollo opzionale), articolo 1 (A/RES/61/106), adottata il 13 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, entrata in vigore il 3 maggio 2008.

⁽²⁷⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 51.



Nella causa *K e L* la CGUE ha statuito che la circostanza che le donne si siano effettivamente identificate nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini può costituire «una storia comune che non può essere mutata» ⁽²⁸⁾.

In altri casi, la violazione delle norme sociali potrebbe essere collegata a una fede così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.

Nella causa *K e L* la Corte ha statuito che l'effettiva identificazione di una donna nel «valore fondamentale della parità tra donne e uomini può essere considerata come “una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi”» ⁽²⁹⁾. Le donne possono desiderare di beneficiare di tale parità nella loro vita quotidiana, tra l'altro avendo la possibilità di effettuare liberamente le loro scelte di vita, che sono fondamentali per determinare la loro identità, in particolare per quanto riguarda la loro istruzione e carriera professionale, la portata e la natura delle loro attività nella sfera pubblica, la possibilità di giungere all'indipendenza economica lavorando al di fuori della famiglia, la decisione di vivere da sola o in famiglia, e la scelta del partner ⁽³⁰⁾.

Anche il rifiuto dei genitori di sottoporre la propria figlia a mutilazione genitale femminile (MGF) potrebbe essere considerato «una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».

- **Orientamento sessuale e identità di genere:** possono essere considerati caratteristiche così fondamentali per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.
- **Affezioni e malattie gravi:** alcune affezioni e malattie gravi, ad esempio l'infezione da HIV o l'AIDS, potrebbero essere considerate una storia comune che non può essere mutata.
- **Legami di parentela:** questa potrebbe essere considerata una caratteristica innata (ad esempio la famiglia in cui si nasce) o una storia comune che non può essere mutata (ad esempio a causa del matrimonio o di una particolare situazione familiare) ⁽³¹⁾.

La caratteristica comune non può essere limitata esclusivamente alla condivisione di un comune timore di persecuzione.

Va osservato che la caratteristica comune non può essere esclusivamente il timore della persecuzione in sé. Nella causa *WS* la CGUE ha ribadito che l'appartenenza a un determinato gruppo sociale deve essere stabilita indipendentemente dagli atti di persecuzione di cui i membri di tale gruppo possono essere vittime nel paese di origine ⁽³²⁾. La condotta

⁽²⁸⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 45.

⁽²⁹⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 44.

⁽³⁰⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 44.

⁽³¹⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 50.

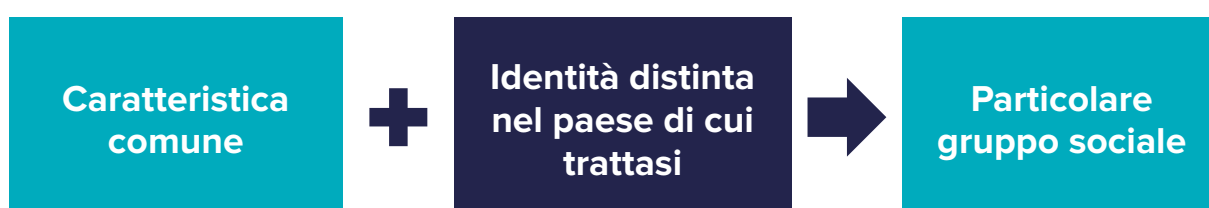
⁽³²⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 55.



persecutoria non può definire il gruppo sociale, altrimenti ogni individuo che abbia un fondato timore di persecuzione costituirebbe un particolare gruppo sociale e, pertanto, possederebbe i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato. Gli altri motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità e opinione politica) sarebbero in tal caso privati di ogni contenuto significativo, poiché il solo fatto di avere un timore fondato sarebbe sufficiente per beneficiare dello status di rifugiato.

Anche le linee guida dell'UNHCR sottolineano l'importanza di questo principio, dato che definiscono un determinato gruppo sociale come «un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati» ⁽³³⁾.

3.3. Identità distinta



A seguito della valutazione della «caratteristica comune» occorre accertare se il gruppo **possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi perché vi è percepito come diverso dalla società circostante**.

La definizione di **identità** è intrinsecamente complessa, in quanto esistono vari quadri teorici per comprendere che cosa è e come si forma. Tuttavia, nell'ambito della definizione di rifugiato il RQ fornisce orientamenti chiari su come determinare l'esistenza di un'identità distinta nel contesto dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale. Secondo il RQ, un determinato gruppo sociale è quello che ha un'identità distinta nel paese in questione quando è percepito dalla società circostante come diverso.

1. L'identità distinta deve essere analizzata in funzione delle condizioni esistenti nel paese di origine

Secondo l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ «tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante».

L'identità distinta dipende dal contesto specifico prevalente in un determinato paese di origine. Un gruppo può essere percepito come diverso (ai sensi del RQ) in un paese ma non in un altro.

Pertanto, non è possibile concludere che un certo profilo costituisca un particolare gruppo sociale per definizione o da un punto di vista astratto. L'esistenza di un'identità distinta deve sempre essere valutata alla luce del contesto nazionale nel paese d'origine.

⁽³³⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, punto 11.



La valutazione dell'esistenza di un particolare gruppo sociale in un paese specifico richiede pertanto di disporre di informazioni accurate, pertinenti e aggiornate sul paese d'origine. È inoltre importante notare che un particolare gruppo sociale non deve necessariamente avere un'identità distinta che sia riconosciuta come tale nell'intero paese di origine. L'esistenza di un tale gruppo può, in alcuni casi, essere limitata a regioni o zone specifiche all'interno del paese, in particolare quelle da cui proviene il richiedente ⁽³⁴⁾.

2. Essere percepito come diverso dalla società circostante

In questa fase, la questione fondamentale per un funzionario esaminatore è stabilire se il gruppo interessato sia percepito come diverso dalla società circostante.

Nell'esaminare se un gruppo è percepito dalla società circostante (nel paese di origine) come diverso si può fare ricorso a diversi indicatori. Nella causa WS ⁽³⁵⁾ la CGUE ha statuito che «le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un'identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine».

I due indicatori descritti di seguito sono a) la stigmatizzazione o l'esclusione per legge e b) la stigmatizzazione o la percezione di diversità da parte della società (cioè le norme sociali o morali). Di per sé, questi indicatori non sono prerequisiti per stabilire l'esistenza di un'identità distinta: sono esempi di indicatori che in circostanze specifiche possono essere utili ai fini dell'individuazione di un gruppo sociale.

La percezione della società circostante non deve necessariamente riferirsi alla società del paese d'origine nel suo insieme. Nella causa WS la Corte ha ribadito che la società circostante in questione può coincidere con l'intero paese terzo di origine del richiedente protezione internazionale o essere più circoscritta, ad esempio a una parte del territorio o della popolazione di tale paese ⁽³⁶⁾.

La percezione di essere «diverso» non deve essere intesa come qualcosa di necessariamente negativo. Ad esempio, una classe sociale privilegiata può essere percepita come diversa dalla società circostante.

a) Stigmatizzazione o esclusione per legge

Nella causa X, Y e Z la CGUE ha statuito che l'esistenza di una legislazione penale che colpisce un gruppo specifico (nel caso di specie, gli omosessuali) consente di affermare che tale gruppo è percepito come diverso dalla società circostante e che, pertanto, possiede un'identità distinta nel paese in questione.

⁽³⁴⁾ Quanto sopra fatto salvo l'esame dell'alternativa di protezione interna, che viene effettuato nel contesto della valutazione del rischio.

⁽³⁵⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 52.

⁽³⁶⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 54.



**CGUE, X, Y e Z, 2013 ⁽³⁷⁾**

A tale riguardo si deve ammettere che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso. (punto 48)

Occorre pertanto rispondere alla prima questione sollevata in ciascuno dei procedimenti principali dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale. (punto 49)

L'esistenza di una legislazione penale che colpisce un gruppo specifico, o di leggi che sono discriminatorie nei confronti di determinati gruppi, può consentire di affermare che tali gruppi sono percepiti come diversi dalla società circostante.

b) Stigmatizzazione o percezione di diversità da parte della società

Poiché un determinato gruppo sociale è legato alla società circostante, è importante capire come la società operi e tratti i gruppi in modo diverso.

Ciò può emergere da convinzioni o atti discriminatori o di ostracismo o la concessione di privilegi a determinati gruppi.

La discriminazione o l'ostracismo possono consistere, tra l'altro, in un accesso limitato al mercato del lavoro, all'alloggio, alle cure mediche o all'istruzione. Particolari gruppi sociali possono essere considerati come gruppi di paria o come separati dal resto della società o dalla popolazione del paese d'origine o di una o più zone specifiche nel paese d'origine.

Anche alcune tradizioni e consuetudini, oppure convinzioni religiose o politiche possono stigmatizzare determinati gruppi. Nei paesi o nelle regioni in cui il tasso di diffusione della mutilazione genitale femminile è elevato, le donne e le ragazze che hanno raggiunto una certa età e non hanno subito la MGF possono essere percepite come diverse dalla società circostante, e, pertanto, possedere un'identità distinta.

Nella causa WS la Corte ha statuito che le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come aventi un'identità distinta nei paesi di origine in cui, a causa del loro genere, siano «esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche» ⁽³⁸⁾. Nella stessa sentenza la Corte ha affermato che le donne che rifiutano un matrimonio forzato o vi pongono fine possono essere considerate come aventi un'identità distinta se, a causa di

⁽³⁷⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), punti 48 e 49.

⁽³⁸⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 57.



tali comportamenti, «sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza» ⁽³⁹⁾.



CGUE, WS, 2024 ⁽⁴⁰⁾

Di conseguenza, le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, qualora sia accertato che, nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche. (punto 57)

[...] le donne che rifiutano un matrimonio forzato, allorquando una tale prassi può essere considerata una norma sociale all'interno della loro società, o trasgrediscono una siffatta norma ponendo fine a tale matrimonio, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale con un'identità distinta nel loro paese d'origine, se, a causa di tali comportamenti, esse sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza. (punto 58)

3.4. Appartenenza

Secondo il RQ, l'identità distinta e la percezione di essere «diverso» si riferiscono al gruppo nel suo insieme. La società circostante dovrebbe avere una certa consapevolezza generale dell'esistenza di un particolare gruppo sociale nell'ambito della società e della percezione diversa dei suoi membri.

Individualmente, un membro di un particolare gruppo sociale può essere «invisibile» o «impercettibile» per la società circostante, tuttavia il semplice fatto di condividere le caratteristiche comuni di quel particolare gruppo sociale rende tale persona un membro di quel gruppo. Ad esempio, un orientamento sessuale può non essere visibile alla società circostante se il richiedente non ne parla apertamente. L'esistenza di un **particolare gruppo sociale** non si basa su attività o azioni dei suoi membri né dipende da esse. Un particolare gruppo sociale può esistere – e spesso esiste – senza alcuna attività intrinseca a esso collegata.

La coesione tra i membri di un particolare gruppo sociale non è un criterio necessario per l'appartenenza allo stesso. Non occorre che i membri di un particolare gruppo sociale si conoscano, né che abbiano legami personali o interagiscano tra loro. Il fattore essenziale è che le persone condividano una caratteristica comune che li distingue dalla società in generale, ma non è necessario che i membri abbiano una qualsiasi relazione diretta tra loro. Inoltre, la convinzione soggettiva di una persona di non appartenere a un gruppo di altre persone che condividono la stessa caratteristica è irrilevante ai fini dell'accertamento dell'appartenenza

⁽³⁹⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 58.

⁽⁴⁰⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).



a tale gruppo. Ciò che rileva è l'esistenza oggettiva della caratteristica comune e non la percezione personale dei singoli interessati ⁽⁴¹⁾.

Occultamento o riserva/limitazione. Nella causa X, Y e Z la CGUE ha statuito che non è lecito attendersi che un richiedente asilo nasconda una caratteristica così fondamentale per la propria identità da non potervi rinunciare. Inoltre, la Corte ha precisato che non è ragionevole attendersi che un richiedente mantenga un atteggiamento riservato nell'espressione del proprio orientamento sessuale. A tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che il richiedente potrebbe evitare il rischio di persecuzione dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto a una persona eterosessuale.

Analogamente, nella causa K e L la CGUE ha statuito che, nel caso di donne che si identificano nel valore dell'uguaglianza di genere, la circostanza che potrebbero evitare il rischio di persecuzione dando prova di riservatezza nell'esprimere tale valore non deve essere preso in considerazione ⁽⁴²⁾.



CGUE, X, Y e Z, 2013 ⁽⁴³⁾

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi [...] (punto 46)

A tale riguardo occorre constatare che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. (punto 70)

[...] A tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale. (punto 75)

[...] In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale. (punto 76)

⁽⁴¹⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 44; cfr. anche UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, punto 15.

⁽⁴²⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 63.

⁽⁴³⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), punti 46, 70, 75 e 76.



CGUE, K e L, 2024 ⁽⁴⁴⁾

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare, in particolare, se le ricorrenti nel procedimento principale si identifichino effettivamente nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini [...] cercando di beneficiarne nella loro vita quotidiana, cosicché tale valore costituisce parte integrante della loro identità, e se, per questo motivo, esse sarebbero considerate diverse dalla società circostante nel loro paese d'origine. La circostanza che esse potrebbero evitare il rischio effettivo di persecuzione nel loro paese d'origine a causa di tale identificazione, dando prova di riservatezza nell'esprimere quest'ultima, non deve essere presa in considerazione in tale contesto [...] (punto 63)

La dimensione di un gruppo, ossia il numero di membri o persone che lo compongono, non è rilevante ai fini della valutazione dell'esistenza di un particolare gruppo sociale.

Infatti, un particolare gruppo sociale può essere composto da un numero molto ristretto di persone (ad esempio persone con una malattia/disabilità rara) o al contrario da un numero più elevato di persone, come ad esempio persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali e queer (LGBTIQ) di un intero paese. Vale la pena ricordare che anche altri motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità e opinione politica) possono riguardare un numero di persone molto elevato o molto ridotto. Inoltre, esistono numerosi esempi storici ben documentati di gruppi minoritari dominanti che perseguitano la maggioranza per uno o più motivi enunciati nella Convenzione.

Il termine «particolare», nell'espressione «particolare gruppo sociale», si riferisce al fatto che il gruppo è identificabile. Non è inteso in relazione alle dimensioni del gruppo stesso ⁽⁴⁵⁾.

Conclusione sull'esistenza di un particolare gruppo sociale

Il rispetto di entrambi i criteri, quello della caratteristica comune e quello dell'identità distinta, porta a concludere che il richiedente appartiene a un particolare gruppo sociale, stabilendo in tal modo l'esistenza di uno dei cinque motivi di persecuzione contenuti nella definizione di rifugiato.

⁽⁴⁴⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota 16.

⁽⁴⁵⁾ UNHCR, [Linee guida in materia di protezione internazionale: «Appartenenza ad un determinato gruppo sociale» ai sensi dell'art. 1A\(2\) della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati](#), 7 maggio 2002, punto 18.

3.5. Nesso (per motivi di)

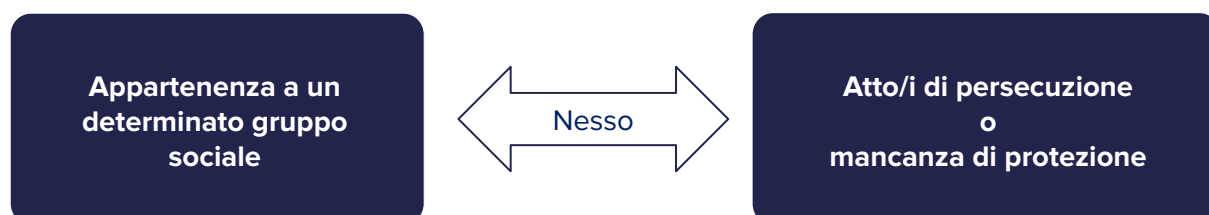
Il semplice fatto di essere membro di un particolare gruppo sociale non è sufficiente per possedere i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato.

Di conseguenza, una volta che l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale è stata stabilita, il passo successivo è quello di esaminare l'esistenza di un nesso tra l'appartenenza del richiedente e il timore di persecuzione o di mancanza di protezione.

Il **nesso (per motivi di)** è il nesso causale tra:

- l'appartenenza a un particolare gruppo sociale e il fondato timore di persecuzione;
- o
- l'appartenenza a un particolare gruppo sociale e la mancanza di una protezione effettiva e non temporanea contro un atto di persecuzione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, RQ, e, in particolare, la mancanza di volontà dei soggetti che offrono protezione di fornire tale protezione contro le temute persecuzioni, qualora l'atto persecutorio in sé non sia legato a un motivo di persecuzione.

Il nesso tra l'appartenenza a un particolare gruppo sociale e il timore di persecuzione derivante dall'atto o dagli atti persecutori o dalla mancanza di protezione è essenziale.



Esempio di non volontà di offrire protezione: un uomo omosessuale è vittima di atti criminali che non sono motivati dal suo orientamento sessuale o da un altro dei motivi della Convenzione; tuttavia le autorità competenti si rifiutano di indagare sui reati o, se necessario, di fornirgli protezione fisica a causa del suo orientamento sessuale.

3.6. Considerazioni particolari

3.6.1. Pluralità di motivi

La pluralità dei motivi si riferisce alla situazione in cui un atto di persecuzione viene commesso per più di un motivo e non tutti sono necessariamente motivi di persecuzione. La presenza di almeno un motivo di persecuzione, quale fattore che contribuisce effettivamente insieme agli altri motivi, è sufficiente per applicare la definizione di rifugiato.



3.6.2. Pluralità dei motivi di persecuzione

A seconda delle circostanze di un singolo caso, uno o più motivi di persecuzione possono sovrapporsi o essere ugualmente applicabili. Oltre all'appartenenza a un particolare gruppo sociale, possono essere applicabili a uno stesso atto persecutorio altri motivi di persecuzione (razza, religione, nazionalità, opinione politica). Ad esempio, nella causa K e L la Corte ha rilevato che, se del caso, la persecuzione nei confronti delle donne sulla base della loro identificazione con il valore della parità di genere potrebbe essere fondata sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, sulla religione e/o sulle opinioni politiche ⁽⁴⁶⁾.

Il funzionario esaminatore dovrebbe pertanto prestare sempre attenzione all'esistenza di altri motivi di persecuzione.

3.6.3. Valutazione individuale

Va osservato che quando si accerta un fondato timore di persecuzione, non è necessario che ogni membro del gruppo sociale sia a rischio di persecuzione. Come per gli altri motivi di persecuzione, è possibile che non tutti i membri di un particolare gruppo sociale possiedano necessariamente i requisiti per beneficiare dello status di rifugiato.

Un membro di un particolare gruppo sociale può avere un fondato timore di persecuzione basato sulla sua appartenenza a tale gruppo, mentre un altro membro dello stesso gruppo può non avere alcun timore di persecuzione. Analogamente, potrebbero sussistere situazioni personali in cui un membro di un particolare gruppo sociale gode di protezione, mentre altri membri dello stesso gruppo sociale non ne beneficiano.

⁽⁴⁶⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 52.



4. Applicazione dell'analisi sull'appartenenza a un particolare gruppo sociale

La presente sezione è intesa a illustrare l'applicazione dei principi descritti nelle precedenti sezioni della guida. I profili descritti in questa sezione sono stati scelti per mostrare in che modo l'analisi può essere effettuata nella pratica. **Non sono esempi di particolari gruppi sociali in quanto tali.** Come indicato in precedenza, i particolari gruppi sociali dovrebbero sempre essere definiti alla luce delle caratteristiche individuali e del contesto specifico nel paese d'origine.

Nel valutare se una persona appartiene a un particolare gruppo sociale è estremamente importante che l'organo decisionale **si astenga dal fare affidamento su concetti stereotipati e su generalizzazioni o supposizioni culturalmente tendenziose**, soprattutto in relazione alla presenza o all'assenza di determinate caratteristiche visibili ⁽⁴⁷⁾.

4.1. Profili relativi a orientamenti sessuali, identità di genere, espressioni di genere e caratteri sessuali

L'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere sono esplicitamente menzionati nell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, RQ.



Articolo 10, paragrafo 1, RQ

[...]

In funzione delle circostanze nel paese d'origine il concetto di appartenenza a un determinato gruppo sociale di cui al primo comma, lettera d), include l'appartenenza a un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell'orientamento sessuale. Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere.

4.1.1. Caratteristica comune

Nella causa X, Y e Z la CGUE ha ritenuto che l'orientamento sessuale costituisca una caratteristica così fondamentale per l'identità che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi:

⁽⁴⁷⁾ UNHCR, [UNHCR intervention before the Court of Justice of the European Union in the cases of Minister voor Immigratie en Asiel v. X, Y and Z](#) (Intervento dell'UNHCR dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause Minister voor Immigratie en Asiel/X, Y e Z), 28 settembre 2012, pag. 12.

**CGUE, X, Y e Z, 2013 ⁽⁴⁸⁾**

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale. (punto 46)

Inoltre, la Corte ha statuito che non è lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda una caratteristica così fondamentale per la propria identità da non poter essere costretto/a rinunciarvi. La Corte ha precisato che non è ragionevolmente lecito attendersi che un richiedente dia prova di riservatezza (nell'esprimere il proprio orientamento sessuale) e, a tale riguardo, non si deve tener conto del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere tale orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto a una persona eterosessuale.

**CGUE, X, Y e Z, 2013 ⁽⁴⁹⁾**

A tale riguardo occorre constatare che il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. (punto 70)

Non è pertanto lecito attendersi che, per evitare la persecuzione, un richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine. (punto 71)

Come indicato in precedenza, le distinzioni tra i diversi tipi di caratteristiche comuni (caratteristica innata, storia comune oppure caratteristica o fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi) sono complementari e non sempre chiaramente definite. Taluni potrebbero ad esempio considerare l'orientamento sessuale come una caratteristica innata. Ciò illustra come la caratteristica comune possa essere avvalorata da diverse argomentazioni ⁽⁵⁰⁾.

⁽⁴⁸⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), punto 46.

⁽⁴⁹⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), punti 70 e 71.

⁽⁵⁰⁾ UNHCR, [Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A\(2\) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugee](#) [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati], 23 ottobre 2012, punto 47.

4.1.2. Identità distinta

Poiché l'orientamento sessuale, le identità di genere, le espressioni di genere e le caratteri sessuali (SOGIESC) costituiscono una caratteristica comune, la seconda domanda per stabilire se la persona in questione appartenga a un particolare gruppo sociale è se il gruppo possieda un'identità distinta basata su questa caratteristica comune, ovvero se tale gruppo sia percepito come diverso dalla società circostante a causa dell'orientamento sessuale e/o dell'identità di genere dei suoi membri.

La domanda pertinente per un funzionario esaminatore è come si manifesta la percezione di diversità. Nella causa X, Y e Z la Corte attribuisce importanza all'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali. Ciò consente di affermare che le persone di orientamento omosessuale costituiscono un gruppo a parte, percepito dalla società circostante come diverso.



CGUE, X, Y e Z, 2013 ⁽⁵¹⁾

A tale riguardo si deve ammettere che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso. (punto 48)

Occorre pertanto rispondere alla prima questione sollevata in ciascuno dei procedimenti principali dichiarando che l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale come quelle di cui trattasi in ciascuno dei procedimenti principali, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale. (punto 49)

La stigmatizzazione delle persone a causa delle loro caratteristiche SOGIESC può derivare da legislazioni o politiche penali o discriminatorie o da prassi statali non ufficiali, ma anche dalla società circostante. L'esistenza di una legislazione penale non è un requisito per stabilire un'identità distinta collegata a caratteristiche SOGIESC.

Nei paesi in cui non esistono legislazioni che criminalizzano o discriminano i cittadini a causa di caratteristiche SOGIESC, le persone LGBTIQ possono avere comunque un'identità distinta, se ad esempio nella società circostante prevale una cultura dell'intolleranza.

Se vengono soddisfatti i criteri di caratteristica comune e di identità distinta, si può concludere che è possibile stabilire l'esistenza di un particolare gruppo sociale nel contesto di un determinato paese di origine o di una sua parte.

⁽⁵¹⁾ CGUE, 2013, [X, Y e Z](#), op. cit., cfr. nota [9](#), punti 48 e 49.



4.1.3. Nesso

La semplice determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale nel suo paese d'origine non è sufficiente per poter beneficiare dello status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione di cui alla definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

I motivi di persecuzione possono essere molteplici (cfr. la sezione [3.6.1. «Pluralità di motivi»](#)) laddove, ad esempio, l'atto di persecuzione è determinato da ragioni di natura penale nonché dall'appartenenza della vittima a un particolare gruppo (ad esempio estorsione di persone LGBTIQ a scopo di lucro).

Nelle situazioni in cui prevale una cultura dell'intolleranza, il responsabile della persecuzione è spesso un soggetto non statale, laddove i soggetti che offrono protezione potrebbero non avere la volontà o la capacità di fornirla; oppure la protezione offerta non è effettiva ed è di natura temporanea.

4.2. Genere

Il genere si riferisce alla relazione tra uomini e donne basata su identità, status, ruoli e responsabilità, costruiti e definiti socialmente o culturalmente, che vengono assegnati alle persone appartenenti a un sesso o a un altro ⁽⁵²⁾.



Considerando 40 RQ

È altresì necessario introdurre una definizione comune del motivo di persecuzione costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale». Ai fini della definizione di un determinato gruppo sociale, è opportuno tenere debito conto degli aspetti connessi all'orientamento sessuale o al genere del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'espressione di genere, che potrebbero essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali, la sterilizzazione forzata o l'aborto coatto, nella misura in cui sono correlati al timore fondato del richiedente di subire persecuzioni. In funzione delle circostanze, la disabilità potrebbe essere una caratteristica per la definizione di un determinato gruppo sociale.

⁽⁵²⁾ UNHCR, [Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A\(2\) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugee](#) [Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati], 23 ottobre 2012, punto 47.



**Articolo 10, paragrafo 1, primo comma, RQ**

[...] Ai fini della determinazione dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o dell'individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, comprese l'identità di genere e l'espressione di genere.

**Articolo 9, paragrafo 2, lettera f), RQ**

Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

[...]

f) atti rivolti contro persone in ragione del loro genere, o contro l'infanzia.

In alcune società esistono legislazioni e pratiche sociali discriminatorie che colpiscono le donne esclusivamente in base al loro genere. Sebbene non sia sufficiente a stabilire automaticamente l'esistenza di un particolare gruppo sociale, la semplice presenza di una tale legislazione o pratica è un indicatore essenziale che richiede un ulteriore esame nel contesto del paese d'origine. Tale esame include la valutazione di quanto sia radicata tale legislazione o pratica nella percezione sociale dell'identità di genere nonché di come sia fatta valere o applicata e delle modalità specifiche con le quali colpisce in modo sproporzionato le donne. Occorre effettuare un'analisi completa che deve valutare se tale legislazione o pratica dia luogo a un'identità distinta per le donne in quanto gruppo.

La CGUE è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione dell'appartenenza a un particolare gruppo nel contesto di due cause relative al genere.

Nella causa *WS* ⁽⁵³⁾ la CGUE ha statuito che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese di origine, le **«donne»** nel loro insieme (cfr. sezione [4.2.1. «Le donne in quanto determinato gruppo sociale»](#)) possono essere considerate un particolare gruppo sociale. Nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto che anche le **donne che rifiutano un matrimonio forzato o vi si sottraggono** (cfr. sezione [4.2.2. «Donne che rifiutano il matrimonio forzato o vi pongono fine»](#)) possono costituire un particolare gruppo sociale, in funzione delle condizioni esistenti nel paese d'origine.

Inoltre, nella causa *K e L* ⁽⁵⁴⁾ la CGUE ha rilevato che, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d'origine, **«le donne che condividano l'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro [dell'Unione europea]»** possono essere considerate come appartenenti a un

⁽⁵³⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).

⁽⁵⁴⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#).



«determinato gruppo sociale» (cfr. sezione [4.2.3. «Donne che si identificano nel valore della parità di genere»](#)).

Infine, oltre ai profili sui quali si è pronunciata la CGUE, si riscontrano comunemente nella pratica casi relativi a mutilazioni genitali femminili (cfr. la sezione [4.2.4. «Mutilazione genitale femminile»](#)) e altri profili (cfr. la sezione [4.2.5. «Altri possibili profili correlati al genere»](#)).

4.2.1. Le donne in quanto determinato gruppo sociale

Nella causa WS la Corte ha statuito che **possono costituire un determinato gruppo sociale le donne nel loro insieme**, ma anche gruppi più ristretti di donne, in funzione delle circostanze nel paese di origine.



CGUE, WS, 2024 ⁽⁵⁵⁾

[...] l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare. (punto 62)

a) Caratteristica comune

La Corte ha rilevato che **il fatto di essere una donna costituisce una caratteristica innata**, specificando che ciò non esclude la possibilità che le donne abbiano caratteristiche innate supplementari o altre caratteristiche comuni.

Il fatto di essere una donna è sufficiente a soddisfare la prima condizione per l'identificazione di un determinato gruppo sociale costituito appunto da donne.



CGUE, WS, 2024 ⁽⁵⁶⁾

In secondo luogo, per quanto riguarda la prima condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», prevista all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo comma, della direttiva 2011/95 e rammentata al punto 40 della presente sentenza, vale a dire quella di condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi di cui a tale disposizione, occorre rilevare che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata ed è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare tale condizione. (punto 49)

Ciò non esclude che anche donne che condividono un aspetto comune supplementare come, ad esempio, un'altra caratteristica innata, o una storia comune che non può essere mutata, quale una situazione familiare particolare, oppure una caratteristica o una fede

⁽⁵⁵⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).

⁽⁵⁶⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).



che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che tali donne non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi, possano appartenere a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. (punto 50)

b) Identità distinta

Per determinare se le donne, nel loro insieme, costituiscano un particolare gruppo sociale in un determinato paese d'origine, il funzionario esaminatore deve valutare se esse siano percepite collettivamente come distinte dalla società circostante. Tale analisi comporta una valutazione esaustiva del modo in cui le norme, i quadri giuridici e gli atteggiamenti culturali della società nei confronti delle donne plasmano la loro identità collettiva. La valutazione deve basarsi su una comprensione obiettiva del contesto sociale, assicurandosi di valutare la condizione delle donne come gruppo sociale in relazione alle dinamiche più ampie del genere, del potere e della persecuzione all'interno del paese d'origine di cui trattasi.

Nella causa WS la Corte rileva che un'identità distinta può derivare da norme sociali, morali o giuridiche esistenti nel paese d'origine.



CGUE, WS, 2024 ⁽⁵⁷⁾

In terzo luogo, per quanto riguarda la seconda condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», relativa alla «identità distinta» del gruppo nel paese d'origine, si deve rilevare che le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un'identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine. (punto 52)

Inoltre, l'esistenza di discriminazioni o persecuzioni subite dalle donne a causa del loro genere può costituire un fattore rilevante per determinare se esse, nel loro insieme, siano percepite come distinte in particolare a causa delle norme sociali, morali o giuridiche del paese di origine in questione.

Il fatto che in un determinato paese d'origine le donne siano, a causa del loro genere, «esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche» corrobora la conclusione che esse possono avere un'identità distinta in tale paese ⁽⁵⁸⁾.



CGUE, WS, 2024 ⁽⁵⁹⁾

[...] le donne, nel loro insieme, possono essere considerate appartenenti a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, qualora sia accertato che, nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso,

⁽⁵⁷⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).

⁽⁵⁸⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 57.

⁽⁵⁹⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).



esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche.
(punto 57)

c) Nesso

Nei paesi d'origine in cui sia stata individuata l'esistenza di un particolare gruppo sociale di donne, **il semplice fatto che un richiedente sia una donna non è sufficiente per beneficiare dello status di rifugiato.**

È necessario che siano soddisfatti gli altri criteri di cui alla definizione di rifugiato. In particolare, deve essere accertato che la richiedente ha un fondato timore di essere perseguitata in quanto appartenente a un particolare gruppo sociale costituito appunto da donne.

4.2.2. Donne che rifiutano il matrimonio forzato o vi pongono fine

Nella causa WS la Corte ha rilevato che, nei paesi in cui il matrimonio forzato costituisce una norma sociale, le donne che lo rifiutano o che trasgrediscono siffatta norma ponendo fine a tale matrimonio possono essere considerate appartenenti a un determinato gruppo sociale.

a) Caratteristica comune

La Corte ha statuito che rifiutare un matrimonio (forzato) o porvi fine può essere considerato una «storia comune che non può essere mutata».



CGUE, WS, 2024 ⁽⁶⁰⁾

Alla luce delle informazioni contenute nella decisione di rinvio, si deve rilevare, in particolare, che il fatto che delle donne si siano sottratte a un matrimonio forzato o, nel caso di donne sposate, abbiano abbandonato il tetto coniugale, può essere considerato una «storia comune che non può essere mutata», ai sensi di tale disposizione. (punto 51)

b) Identità distinta

Le donne che condividono questa storia comune (ossia che si siano sottratte a un matrimonio forzato o, se sposate, abbiano abbandonato il tetto coniugale) possono essere considerate come appartenenti a un particolare gruppo sociale se è accertato che sono percepite come diverse dalla società circostante nel loro paese di origine.

L'identità distinta può derivare dall'esistenza di norme sociali, morali o giuridiche, compresa la pratica del matrimonio forzato.

Inoltre, l'esistenza di discriminazioni e/o persecuzioni nei confronti di donne che rifiutano il matrimonio forzato o che trasgrediscono le norme sociali ponendo fine a un matrimonio forzato può corroborare la conclusione che esse sono percepite come diverse dalla società

⁽⁶⁰⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).



circostante. Tale percezione di diversità può sfociare in atti quali, ad esempio, stigmatizzazione, ostracismo, violenza o esclusione sociale ⁽⁶¹⁾.



CGUE, WS, 2024 ⁽⁶²⁾

[...] le donne che rifiutano un matrimonio forzato, allorquando una tale prassi può essere considerata una norma sociale all'interno della loro società, o trasgrediscono una siffatta norma ponendo fine a tale matrimonio, possono essere considerate appartenenti a un gruppo sociale con un'identità distinta nel loro paese d'origine, se, a causa di tali comportamenti, esse sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza. (punto 58)

4.2.3. Donne che si identificano nel valore della parità di genere

Nella causa *K e L* la CGUE ha statuito che, a seconda delle circostanze nel paese d'origine, **le donne, ivi comprese le minori, che condividono l'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro** possono essere considerate come appartenenti a «un particolare gruppo sociale».



CGUE, K e L, 2024 ⁽⁶³⁾

[...] l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune un'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro (punto 64).

a) Caratteristica comune

La Corte ha statuito che l'effettiva identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini può essere considerata **«una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi»**.

Il fatto che una richiedente non ritenga di formare un gruppo con altre donne che condividono lo stesso valore fondamentale è irrilevante. Il fatto di credere nell'uguaglianza di genere

⁽⁶¹⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#), punto 58.

⁽⁶²⁾ CGUE, 2024, [WS](#), op. cit., cfr. nota [14](#).

⁽⁶³⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#).



è intrinseco alla sua identità e non richiede l'appartenenza a un gruppo per essere riconosciuta come una caratteristica centrale della sua coscienza e integrità personale ⁽⁶⁴⁾.



CGUE, K e L, 2024 ⁽⁶⁵⁾

A tale proposito, da un lato, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 34 delle sue conclusioni, l'effettiva identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, in quanto presuppone la volontà di beneficiare di tale parità nella sua vita quotidiana, implica la possibilità di effettuare liberamente le sue scelte di vita, in particolare per quanto riguarda la propria istruzione e carriera professionale, la portata e la natura delle sue attività nella sfera pubblica, la possibilità di giungere all'indipendenza economica lavorando al di fuori della famiglia, la decisione di vivere da sola o in famiglia, e la scelta del partner, scelte che sono fondamentali per determinare la propria identità. In tali circostanze, l'effettiva identificazione di una cittadina di un paese terzo nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini può essere considerata «una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». A tale riguardo, è irrilevante la circostanza che tale cittadina non ritenga di formare un gruppo con le altre cittadine di paesi terzi o con l'insieme delle donne che si identificano con tale valore fondamentale. (punto 44)

Inoltre, come rilevato dalla Corte, la circostanza che giovani donne, anche minori ⁽⁶⁶⁾, abbiano soggiornato in uno Stato membro ospitante nella fase della vita in cui si forgia l'identità di una persona, e che durante tale soggiorno esse si siano effettivamente identificate nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, può costituire «**una storia comune che non può essere mutata**» ⁽⁶⁷⁾.



CGUE, K e L, 2024 ⁽⁶⁸⁾

[...] la circostanza che giovani donne cittadine di paesi terzi abbiano soggiornato in uno Stato membro ospitante nella fase della vita in cui si forgia l'identità di una persona, e che durante tale soggiorno esse si siano effettivamente identificate nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, può costituire «una storia comune che non può essere mutata», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), primo comma, primo trattino, della direttiva 2011/95. (punto 45)

L'identificazione con il valore fondamentale dell'uguaglianza tra donne e uomini non richiede necessariamente un'affiliazione politica o religiosa. Tuttavia, in taluni contesti, questa identificazione può intersecarsi con convinzioni politiche o religiose e la persecuzione basata

⁽⁶⁴⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#).

⁽⁶⁵⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#).

⁽⁶⁶⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 45.

⁽⁶⁷⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 45.

⁽⁶⁸⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#).



su tale identificazione può avere più motivi. Quando l'impegno di una persona a favore della parità di genere è in linea con valori politici o religiosi, la persecuzione nei confronti di chi nutre tali convinzioni può essere attribuita all'appartenenza a un particolare gruppo sociale, oltre che all'opinione politica o alla religione. In questi casi, la persecuzione non è dovuta esclusivamente al fatto che la persona crede nella parità di genere, ma anche a quello che tale convinzione può coincidere con ideologie politiche o religiose più in generale, che la rendono quindi vulnerabile alla persecuzione per più motivi ai sensi della definizione di rifugiato ⁽⁶⁹⁾.

L'autorità accertante deve verificare che i richiedenti si identifichino **effettivamente** con il valore fondamentale dell'uguaglianza tra donne e uomini, ossia che cerchino di beneficiare di tale uguaglianza nella loro vita quotidiana e che tale valore costituisca parte integrante della loro identità. **Non è lecito attendersi che il richiedente dissimuli o dia prova di riservatezza** nell'esprimere tale identificazione ⁽⁷⁰⁾.

➤ **Identificazione con il valore fondamentale dell'uguaglianza tra donne e uomini**

La Corte ha chiarito quali elementi rilevano nel concetto di «donne che si identificano con il valore fondamentale della parità tra donne e uomini», precisando che per una donna tale identificazione implica quanto segue:

la possibilità di effettuare liberamente le sue scelte di vita, in particolare per quanto riguarda la propria istruzione e carriera professionale, la portata e la natura delle sue attività nella sfera pubblica, la possibilità di giungere all'indipendenza economica lavorando al di fuori della famiglia, la decisione di vivere da sola o in famiglia, e la scelta del partner, scelte che sono fondamentali per determinare la propria identità ⁽⁷¹⁾.

La Corte ha rilevato che l'effettiva identificazione, da parte di una richiedente, nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del suo soggiorno in uno Stato membro, **non può essere qualificata come circostanza determinata da lei stessa** dopo la partenza dal suo paese d'origine. Né **può essere considerata come un'attività svolta dalla richiedente** dopo la suddetta partenza **al solo o principale scopo di creare le condizioni necessarie per chiedere la protezione internazionale** ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, RQ ⁽⁷²⁾.

b) Identità distinta

Le donne che si identificano effettivamente nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini nel corso di un soggiorno in uno Stato membro possono avere un'identità distinta nel loro paese d'origine, in quanto possono essere percepite come diverse a causa di tale identificazione e in ragione di norme **sociali, morali o giuridiche** ⁽⁷³⁾.

⁽⁶⁹⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 52.

⁽⁷⁰⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 63.

⁽⁷¹⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 44.

⁽⁷²⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 62.

⁽⁷³⁾ CGUE, 2024, [K e L](#), op. cit., cfr. nota [16](#), punto 49.



4.2.4. Mutilazione genitale femminile

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la mutilazione genitale femminile (MGF) come l'insieme delle pratiche che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per ragioni non terapeutiche ⁽⁷⁴⁾.

La MGF è una pratica tradizionale deleteria, considerata una violazione dei diritti umani di ragazze e donne ⁽⁷⁵⁾.

Come indicato in precedenza, il considerando 40 RQ fa esplicito riferimento a «determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali», che dovrebbero essere tenute in debita considerazione durante la valutazione di una domanda.

a) Caratteristica comune

A seconda del contesto nel paese di origine interessato, un particolare gruppo sociale potrebbe essere costituito da donne e ragazze che condividono la caratteristica comune di non aver subito una MGF come vorrebbero le tradizionali locali e/o continuano a rifiutarsi di sottoporvisi. La definizione di un tale gruppo può avere molteplici dimensioni: può basarsi su caratteristiche innate quali l'età, il genere o l'etnia; una storia comune, come la decisione di non sottoporsi a MGF; e/o una caratteristica o una fede fondamentali per la propria identità o coscienza, in particolare una convinzione personale o culturale contraria a tale pratica.

Può includere inoltre donne e ragazze che hanno già subito un tipo di MGF, ma che tuttavia corrono ancora il rischio di subirne un altro tipo ⁽⁷⁶⁾.

b) Identità distinta

Per stabilire se il gruppo di donne e ragazze che non hanno subito MGF come vorrebbero le pratiche tradizionali locali costituisca un particolare gruppo sociale, è essenziale valutare se tale gruppo possieda un'identità distinta all'interno del paese di origine di cui trattasi. Fa parte di una tale valutazione verificare se tali donne e ragazze siano percepite come diverse dalla società circostante.

In paesi o aree in cui la MGF è diffusa, le donne e le ragazze che non hanno subito tale pratica – o che si ritiene non l'abbiano subita «a sufficienza» secondo le norme locali – possono essere considerate distinte e separate da quelle che invece l'hanno subita. Tale loro identità distinta potrebbe palesarsi in ostracismo sociale, in quanto queste donne e ragazze possono essere stigmatizzate come «impure» o «moralmente non irreprensibili» dalla loro comunità. Tale

⁽⁷⁴⁾ OMS, *Classification of female genital mutilation* (Classificazione della mutilazione genitale femminile), 2007.

⁽⁷⁵⁾ OMS, *Eliminating Female genital mutilation - An interagency statement OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO* (Eradicazione della mutilazione genitale femminile – Dichiarazione interagenzia di OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, OMS), pag. 8.

⁽⁷⁶⁾ UNHCR, *Guidance Note on refugee claims relating to female genital mutilation* (Nota orientativa in materia di domande di asilo correlate alla mutilazione genitale femminile), maggio 2009, pag. 5, punto 6.



rigetto a livello sociale può concretizzarsi nel momento in cui gli uomini rifiutino di sposarle, isolandole ulteriormente dal più ampio tessuto sociale.

Inoltre, le donne e le ragazze che si oppongono attivamente alla MGF o che si rifiutano di prendere parte a questa pratica deleteria possono essere considerate come colpevoli di trasgredire a usi sociali radicati, cosa che le espone quindi a una significativa stigmatizzazione e discriminazione. Ciò vale non solo per le donne e le ragazze stesse, ma eventualmente anche per gli uomini che si oppongono alla pratica della MGF sulle proprie figlie. In tali contesti, sia il rifiuto di conformarsi alle aspettative della società riguardo alla MGF sia il fatto di opporvisi attivamente possono dare vita a un gruppo sociale chiaro e definibile, caratterizzato da persecuzione o possibili rischi per l'incolumità di chi ne fa parte.

c) Nesso

Stabilire l'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in questione potrebbe trattarsi di «ragazze o donne che non hanno subito una MGF e/o che rifiutano di sottoporvisi nel paese X») non è sufficiente per poter beneficiare dello status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione di cui alla definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esistere un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

In questo caso, quando la forma di persecuzione temuta è quella di subire una MGF, sarà facile stabilire un nesso causale tra l'atto di persecuzione e il motivo. Inoltre, possono esistere anche altri rischi di persecuzione, quali gravi forme di discriminazione o di emarginazione.

4.2.5. Altri possibili profili correlati al genere

Di seguito figura un elenco di esempi comunemente riscontrati di donne che condividono caratteristiche comuni supplementari, in base alle quali potrebbero essere qualificate come facenti parte di un particolare gruppo sociale in determinati paesi d'origine. È importante sottolineare che tali esempi non sono applicabili indistintamente a tutti i paesi o a tutte le società. Il riconoscimento come tale di un particolare gruppo sociale deve sempre essere valutato alla luce del contesto specifico del paese di origine, tenendo conto delle circostanze culturali, giuridiche e sociali uniche che possono incidere su tale riconoscimento in quanto gruppo e sui rischi cui è esposto. Pertanto, ogni caso dovrebbe essere esaminato sulla base di un'analisi approfondita del contesto locale e delle esperienze delle donne che fanno parte di quella società specifica.

- **Donne che sono state vittime di stupro o di altre forme di violenza sessuale** e che devono affrontare la stigmatizzazione della società circostante.
- **Donne che in passato si sono prostitute** e che subiscono ostracismo o altre forme di discriminazione, punizione o maltrattamento.
- **Donne sopravvissute alla tratta di esseri umani** e che sono ostracizzate dalla loro famiglia e dalla società in generale (cfr. sezione [4.4. «Vittime di tratta di esseri umani»](#)).



- **Donne che trasgrediscono a costumi sociali**, ad esempio perché, sulla base di una convinzione profondamente radicata, rifiutano di seguire le norme culturali tradizionali relative al ruolo «atteso» della donna in famiglia, cui si ascrivono i profili descritti nella sezione [4.2.2. «Donne che rifiutano il matrimonio forzato o vi pongono fine»](#) e nella sezione [4.2.3. «Donne che si identificano nel valore della parità di genere»](#).

4.3. Minori

Ai sensi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza si intende per minore ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni.

Il considerando 37 RQ sancisce quanto segue:

In funzione delle circostanze, gli atti di persecuzione rivolti contro persone, in ragione del genere, o contro l'infanzia, possono includere il reclutamento di minori, le mutilazioni genitali, i matrimoni forzati, la tratta di minori e il lavoro minorile, nonché la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale.

Sulla situazione dei minori possono incidere significativamente fattori quali l'età effettiva (in particolare in caso di bambini molto piccoli) e l'assenza o l'indisponibilità di reti sociali di supporto. Questi elementi devono sempre essere attentamente presi in considerazione al momento di determinare se i minori appartengano a un determinato gruppo sociale.

Di seguito figura un elenco di frequenti esempi di gruppi di minori che, a motivo del fatto che condividono determinate caratteristiche, potrebbero essere considerati come particolari gruppi sociali in determinati paesi d'origine. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che questi esempi non sono applicabili indistintamente a tutti i paesi o a tutte le società. L'esistenza e il riconoscimento come tale di un particolare gruppo sociale devono essere valutati nel contesto specifico del paese di origine, o perfino di specifiche regioni all'interno di tale paese.

- **Ragazze con genitali intatti che rifiutano di sottoporsi a MGF** (cfr. il profilo alla sezione [4.2.5. «Altri possibili profili correlati al genere»](#)).
- **Minori che rifiutano di seguire le norme culturali tradizionali e che vengono percepiti come diversi dalla società circostante**, ad esempio ragazze che studiano o vanno a scuola in culture dove l'accesso all'istruzione è riservato ai maschi, o minori che rifiutano il matrimonio forzato.
- **Vittime di tratta di minori che vengono ostracizzate** (cfr. sezione [4.4. «Vittime di tratta di esseri umani»](#)). I minori sono particolarmente vulnerabili alla tratta, anche a fini di sfruttamento sessuale, matrimonio, lavoro domestico, schiavitù moderna, accattonaggio, adozione illegale e attività criminali.
- **Minori accusati di stregoneria**.



4.4. Vittime di tratta di esseri umani

La direttiva 2011/36/UE ⁽⁷⁷⁾ contiene una definizione di tratta di esseri umani.



Articolo 2 della direttiva 2011/36/UE

4. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili i seguenti atti dolosi:
il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.*
5. *Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.*
6. *Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi, lo sfruttamento della maternità surrogata, del matrimonio forzato o dell'adozione illegale.*

Tra i casi di tratta di esseri umani possono rientrare numerose situazioni, quali:

- vittime che sono state **oggetto di tratta nel loro paese d'origine e che sono fuggite** nel paese di asilo per chiedere protezione internazionale;
- vittime che sono state **oggetto di tratta fuori dal loro paese d'origine**, che sia un paese terzo (ad esempio paese di transito) o il paese di asilo, e che chiedono protezione internazionale;
- persone che non sono mai state oggetto di tratta ma che **temono di esserlo** nel loro paese d'origine e che sono fuggite nel paese di asilo per chiedere protezione internazionale.

Questa sezione tratta in particolare di determinati gruppi sociali costituiti da ex vittime di tratta. Non riguarda il caso di persone che non sono mai state vittime di tratta e che sono esposte a tale rischio a causa della loro appartenenza a un particolare gruppo sociale.

⁽⁷⁷⁾ [Direttiva 2011/36/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011).



4.4.1. Caratteristica comune

Le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una «storia comune che non può essere mutata».

4.4.2. Identità distinta

Per stabilire l'esistenza di un particolare gruppo sociale, occorre esaminare se il gruppo definito da una caratteristica comune condivisa abbia un'identità distinta nel paese di origine pertinente.

Il fatto di essere stigmatizzate, emarginate o discriminate nel loro paese o nella loro zona di origine può essere un'indicazione del fatto che le vittime di tratta siano percepite come diverse dalla società circostante e quindi che viene rispettato il criterio di identità distinta di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ. La percezione dipenderà spesso dal tipo di sfruttamento subito dalla vittima. Le vittime dello sfruttamento mediante il lavoro o del traffico di organi, ad esempio, possono essere considerate in modo diverso rispetto alle vittime dello sfruttamento sessuale.

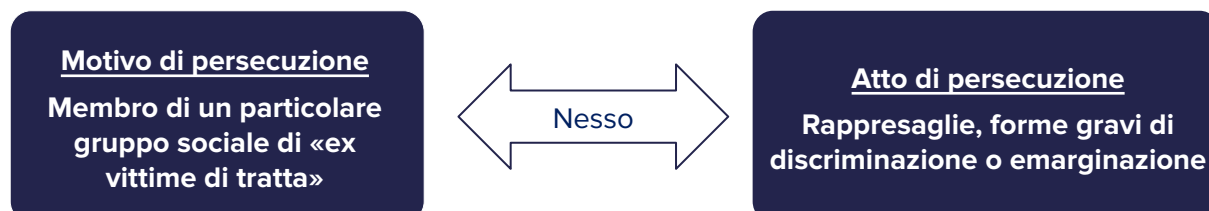
4.4.3. Nesso

La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in oggetto potrebbe essere quello di «ex vittime di tratta») non è sufficiente a giustificare il diritto allo status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione di cui alla definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente al particolare gruppo sociale di «ex vittime di tratta» e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

In quanto membro di un particolare gruppo sociale di «ex vittime di tratta», un richiedente può essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione o ostracismo.

In quest'ultimo caso, la situazione sarebbe la seguente:



4.5. Persone affette da disabilità e malattie

In questa sezione è possibile esplorare diversi profili, ad esempio quelli di persone nate con una disabilità o un disturbo congenito, persone che hanno acquisito una disabilità a causa della guerra, dei suoi postumi o di un incidente, o persone che soffrono di malattie gravi.

4.5.1. Caratteristiche comuni

Le persone che vivono con una malattia, una disabilità o un disturbo genetico possono essere considerate come accomunate, alternativamente, da una caratteristica innata o da una storia comune che non può essere mutata, a seconda delle loro circostanze individuali.

4.5.2. Identità distinta

La discriminazione e la stigmatizzazione delle persone che vivono con disabilità o con determinate malattie possono assumere forme diverse e derivare da leggi, costumi, tradizioni o miti. A seconda delle circostanze personali, la discriminazione può riguardare tutti i settori della vita sociale, compreso l'accesso all'istruzione, all'occupazione o alla salute, e più in generale l'esercizio di una vasta gamma di diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

4.5.3. Nesso

La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale [nel caso in oggetto potrebbe essere quello di «persone che vivono con (nome della disabilità o malattia)»] non è sufficiente a giustificare il diritto allo status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione di cui alla definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

In alcuni casi, le persone che vivono con disabilità o che soffrono di particolari affezioni mediche, fisiche o mentali, possono essere a rischio di gravi violazioni dei diritti umani e possono avere pertanto un fondato timore di essere uccise o di subire torture, trattamenti o pene inumani o degradanti. A seconda del contesto del paese d'origine e delle circostanze individuali, anche gravi discriminazioni e stigmatizzazione nei confronti di persone che vivono con disabilità o malattie possono equivalere a persecuzione ai sensi dell'articolo 9 RQ.

Come per tutti i profili e gli esempi citati in questa guida, i profili che seguono sono intesi a illustrare l'applicazione dei principi descritti nelle sezioni precedenti. Non devono essere considerati come particolari gruppi sociali in termini astratti, poiché l'esistenza di particolari gruppi sociali può essere stabilita solo alla luce del contesto specifico del paese d'origine.



4.5.4. Persone che vivono con una disabilità

Per persone che vivono con una disabilità si intende quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri ⁽⁷⁸⁾.

a) Caratteristica comune

A seconda delle circostanze personali, le persone che vivono con una disabilità possono essere considerate come accomunate da una caratteristica innata o da una storia comune che non può essere mutata.

b) Identità distinta

A seconda del contesto specifico del paese d'origine e delle circostanze personali, le persone che vivono con una disabilità possono subire discriminazioni e stigmatizzazione in molti ambiti della vita. Tali discriminazione e stigmatizzazione nei confronti delle persone con determinate disabilità possono indicare che queste persone sono percepite come diverse dalla società circostante e quindi che hanno un'identità distinta nel loro paese d'origine ⁽⁷⁹⁾.

c) Nesso

La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale [nel caso in oggetto potrebbe essere «persone che vivono con (nome della disabilità)»] non è sufficiente a giustificare il diritto allo status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione di cui alla definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

A seconda delle condizioni prevalenti nel paese d'origine e delle circostanze individuali, i membri di un particolare gruppo sociale di «persone che vivono con una disabilità» possono essere esposti a vari atti di persecuzione, comprese gravi violazioni dei diritti umani.

Può accadere anche che la discriminazione e la stigmatizzazione contro le persone che vivono con una disabilità costituiscano persecuzione ai sensi dell'articolo 9 RQ.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 1 de [The Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol](#) (Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e protocollo opzionale) (A/RES/61/106), adottata il 13 dicembre 2006 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, entrata in vigore il 3 maggio 2008.

⁽⁷⁹⁾ ONU, [Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Equality and non-discrimination under article 5 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities](#) (Relazione dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani: uguaglianza e non discriminazione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità), 9 dicembre 2016, pag. 4, punto 6.



4.5.5. Persone affette da albinismo

L'albinismo è un'affezione rara, non contagiosa ed ereditaria che colpisce persone in tutto il mondo, indipendentemente dall'etnia e dal genere. È la conseguenza di un deficit sostanziale nella produzione di melanina ed è caratterizzata dall'assenza parziale o totale di pigmento a livello della pelle, dei capelli e degli occhi ⁽⁸⁰⁾.

a) Caratteristica comune

Le persone affette da albinismo possono essere considerate come accomunate da una caratteristica innata.

b) Identità distinta

A seconda del contesto nel paese d'origine, le persone albine possono trovarsi ad affrontare numerose forme di discriminazione, a causa di leggi, tradizioni, costumi o miti prevalenti ⁽⁸¹⁾.

Questi tipi di discriminazione possono consentire di affermare che le persone che soffrono di albinismo sono percepite come diverse dalla società circostante e quindi hanno un'identità distinta in quei determinati paesi in cui esiste tale discriminazione.

c) Nesso

La determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale (nel caso in oggetto potrebbe essere quello delle «persone affette da albinismo») non è sufficiente a beneficiare dello status di rifugiato.

È necessario che siano soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione di cui alla definizione di rifugiato. Nella fattispecie, deve esserci un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e un timore fondato di persecuzione, o la mancanza di protezione contro tale persecuzione.

A seconda del contesto nel paese di origine e delle circostanze individuali, le persone affette da albinismo possono correre il rischio di subire gravi violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni, torture o trattamenti inumani o degradanti.

Anche la grave discriminazione e la stigmatizzazione contro le persone affette da albinismo possono costituire persecuzione ai sensi dell'articolo 9 RQ.

⁽⁸⁰⁾ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, [Report of the Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism](#) (Relazione dell'esperto indipendente sul godimento dei diritti umani da parte delle persone affette da albinismo), A/HRC/31/63, 18 gennaio 2016, pag. 5, punto 12.

⁽⁸¹⁾ Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, [Report of the Independent Expert on the enjoyment of human rights by persons with albinism](#) (Relazione dell'esperto indipendente sul godimento dei diritti umani da parte delle persone con albinismo), A/HRC/31/63, 18 gennaio 2016, pag. 6, punti 14 e 16.



Aspetti fondamentali da ricordare

La guida contiene sette considerazioni generali, che figurano di seguito quali punti che dovrebbero essere sempre tenuti a mente nell'esaminare il concetto di appartenenza a un particolare gruppo sociale.

L'appartenenza a un particolare gruppo sociale non è di per sé sufficiente per beneficiare dello status di rifugiato. È necessario che siano soddisfatti anche gli altri elementi della definizione di rifugiato, compresa l'esistenza di un timore fondato di essere perseguitato e il suo nesso con il motivo particolare.

- La semplice determinazione dell'appartenenza di un richiedente a un particolare gruppo sociale non è sufficiente a giustificare il suo diritto allo status di rifugiato. In effetti, devono essere soddisfatti anche gli altri criteri di inclusione della definizione di rifugiato. Nella fattispecie, il richiedente deve avere un timore fondato di essere perseguitato e deve esistere un nesso causale tra l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale e la persecuzione (o la mancanza di protezione contro tale persecuzione) e deve essere stabilito che non esiste alcuna protezione disponibile nel paese di origine.
- Nell'ambito della valutazione di una domanda di protezione internazionale, l'appartenenza a un particolare gruppo sociale viene valutata solo in associazione con il timore di subire persecuzioni. L'appartenenza a un particolare gruppo sociale non è un concetto a sé stante. Deve essere valutata solo in un contesto in cui può essere stabilito il timore di persecuzione nel paese d'origine.

Per ulteriori informazioni cfr. la sezione [3.5. «Nesso \(per motivi di\)»](#).

Un particolare gruppo sociale è composto da membri che condividono una caratteristica comune diversa dal semplice fatto di temere di essere perseguitati.

- Per quanto l'appartenenza a un particolare gruppo sociale non debba essere valutata al di fuori del contesto del timore di essere perseguitati, un timore condiviso di persecuzione non è, di per sé, sufficiente per trarre conclusioni in merito all'esistenza di un particolare gruppo sociale. In altri termini, un gruppo non può esistere solo per il fatto di essere a rischio di subire persecuzioni.

Per ulteriori informazioni cfr. la sezione [3.2. «Caratteristica comune»](#).



L'esistenza di un particolare gruppo sociale deve sempre essere analizzata in base alle condizioni prevalenti nel paese d'origine e rispetto alla società circostante.

- L'esistenza di un particolare gruppo sociale dipende dal contesto nazionale del paese d'origine. In particolare, l'identità distinta deve essere stabilita in relazione al rispettivo paese, dove il gruppo deve essere «percepito come diverso dalla società circostante».
- È pertanto impossibile compilare o individuare un elenco di profili che costituirebbero particolari gruppi sociali in termini astratti, che sarebbero validi indipendentemente dal paese d'origine. Tutti gli esempi riportati in questa guida sono intesi semplicemente a illustrare l'analisi giuridica sottostante.

Per ulteriori informazioni cfr. la sezione [3.3. «Identità distinta»](#).

La definizione di «appartenenza a un particolare gruppo sociale» si attiene a un approccio cumulativo.

- L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), RQ, dispone che, per stabilire l'appartenenza a un particolare gruppo sociale, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni: caratteristiche comuni e identità distinta percepita.

Per ulteriori informazioni cfr. la sezione [3.1. «Approccio cumulativo»](#).

La dimensione del gruppo è irrilevante.

- Laddove possibile, può essere preferibile definire gruppi più specifici. Tuttavia, l'effettiva dimensione della popolazione inclusa in un particolare gruppo sociale, come per gli altri motivi di persecuzione, non è rilevante per stabilirne l'esistenza.

Per ulteriori informazioni cfr. la sezione [3.4. «Appartenenza»](#).

La coesione del gruppo non è di per sé necessaria.

- La coesione tra i membri del gruppo non è un requisito. Non occorre che i membri del gruppo si conoscano, né che siano collegati in alcun modo.

Per ulteriori informazioni cfr. la sezione [3.4. «Appartenenza»](#).

Non occorre che tutti i membri del gruppo corrano il rischio di essere perseguitati.

- Per stabilire la presenza di persecuzione non è necessario che tutti i membri del gruppo siano stati sottoposti individualmente a persecuzione.

Per ulteriori informazioni cfr. la sezione [3.6. «Considerazioni particolari»](#).



5. Giurisprudenza dell'UE

Di seguito è riportata la giurisprudenza della CGUE che viene presa in considerazione ai fini della presente guida.



CGUE, *Sintesi della sentenza X, Y e Z*, 2013 (estratti) ⁽⁸²⁾

1. *L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale.*

L'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva, che definisce ciò che costituisce un determinato gruppo sociale, l'appartenenza al quale può dar luogo ad un fondato timore di essere perseguitati, richiede, in particolare, che siano soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Dall'altro, tale gruppo deve avere la propria identità, nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito dalla società circostante come diverso.

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, è pacifico che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi. Tale interpretazione è confermata dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), secondo comma, della direttiva 2004/83, da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale. La seconda condizione presuppone che, nel paese d'origine interessato, il gruppo i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale abbia la propria identità perché vi è percepito dalla società circostante come diverso.

(v. punti da 44 a 47, 49, dispositivo 1)

2. *L'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per sé un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una*

⁽⁸²⁾ CGUE, [Sintesi della sentenza della Corte \(Quarta Sezione\) nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12 – X, Y e Z](#), 7 novembre 2013. Riferimento alla sentenza integrale alla nota 9.



sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Qualora un richiedente asilo si avvalga dell'esistenza nel proprio paese d'origine di una legislazione che qualifica come reato taluni atti omosessuali, spetta alle autorità nazionali procedere, nell'ambito del loro esame dei fatti e delle circostanze ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2004/83, ad un esame di tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese d'origine, comprese le disposizioni legislative e regolamentari del paese d'origine e relative modalità di applicazione, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della direttiva in parola. Nell'ambito di tale esame spetta, in particolare, a dette autorità determinare se, nel paese d'origine del richiedente, la pena detentiva prevista da una siffatta legislazione trovi applicazione nella prassi. È sulla base di tali elementi che spetta alle autorità nazionali decidere se si debba ritenere che effettivamente il richiedente asilo abbia ragione di temere, una volta rientrato nel proprio paese d'origine, una persecuzione.

(v. punti da 58 a 61, dispositivo 2)

3. L'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 2, lettera c), della medesima, dev'essere interpretato nel senso che solo gli atti omosessuali penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri sono esclusi dal suo ambito di applicazione. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d'origine o dia prova di riservatezza nell'esprimere il proprio orientamento sessuale.

A tale riguardo, il fatto di esigere dai membri di un gruppo sociale che condividono lo stesso orientamento sessuale che nascondano tale orientamento è contrario al riconoscimento stesso di una caratteristica così fondamentale per l'identità che gli interessati non dovrebbero essere costretti a rinunciarvi. Ne consegue che all'interessato dovrà essere riconosciuto lo status di rifugiato, conformemente all'articolo 13 della direttiva, qualora sia accertato che, una volta fatto ritorno al proprio paese d'origine, la sua omosessualità lo esporrà ad un concreto rischio di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva, non dovendosi tener conto, a tal riguardo, del fatto che egli potrebbe evitare il rischio dando prova, nell'esprimere il proprio orientamento sessuale, di maggiore riservatezza rispetto ad una persona eterosessuale.

(v. punti 70, 75, 76, dispositivo 3)


CGUE, Sintesi della sentenza F, 2018 (estratti) ⁽⁸³⁾

1. È importante sottolineare che le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al suo orientamento sessuale costituiscono, tenuto conto del contesto particolare in cui si inseriscono le domande di protezione internazionale, soltanto il punto di partenza nel processo di esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 della direttiva 2011/95 (v., per analogia, la sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punto 49). Ne consegue che, benché spetti al richiedente protezione internazionale identificare tale orientamento, che costituisce un elemento rientrante nella sua sfera personale, le domande di protezione internazionale motivate da un timore di persecuzione a causa di detto orientamento, così come le domande fondate su altri motivi di persecuzione, possono essere oggetto del processo di valutazione previsto all'articolo 4 della medesima direttiva (v., per analogia, sentenza del 2 dicembre 2014, A e a., da C-148/13 a C-150/13, EU:C:2014:2406, punto 52).

(v. punti 28, 29)

2. A tale riguardo, occorre ricordare che l'orientamento sessuale è un elemento idoneo a dimostrare l'appartenenza del richiedente a un particolare gruppo sociale, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95, quando il gruppo delle persone i cui membri condividono lo stesso orientamento sessuale è percepito dalla società circostante come diverso (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, X e a., da C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punti 46 e 47), come conferma del resto l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. Tuttavia, risulta dall'articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva che, quando gli Stati membri valutano se un richiedente ha un fondato timore di essere perseguitato, è irrilevante se egli possiede effettivamente la caratteristica relativa all'appartenenza a un determinato gruppo sociale all'origine della persecuzione, sempre che tale caratteristica gli sia attribuita dall'autore della persecuzione.

Pertanto, non è sempre necessario, per pronunciarsi su una domanda di protezione internazionale motivata da un timore di persecuzione a causa dell'orientamento sessuale, valutare l'attendibilità dell'orientamento sessuale del richiedente nell'ambito dell'esame dei fatti e delle circostanze previsto all'articolo 4 di detta direttiva.

(v. punti 30-32)

⁽⁸³⁾ CGUE, [Sintesi della sentenza della Corte \(Terza Sezione\) nella causa C-473/16 – F](#), 25 gennaio 2018. Riferimento alla sentenza integrale alla nota [11](#).

**CGUE, Sintesi della sentenza Ahmedbekova, 2018 (estratti) ⁽⁸⁴⁾**

5. La partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di un ricorso contro il suo paese d'origine dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo non può in linea di principio essere considerata, nell'ambito della valutazione dei motivi di persecuzione contemplati all'articolo 10 della direttiva 2011/95, come prova dell'appartenenza di tale richiedente a un «determinato gruppo sociale», ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, ma deve essere considerata come un motivo di persecuzione per «opinione politica», ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del medesimo articolo, se sussistono fondati motivi di temere che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia percepita da detto paese come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie.

A tale riguardo, si deve rilevare che l'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 deve essere letto in combinato disposto con il paragrafo 2 del medesimo articolo. Ai sensi di tale paragrafo 2, nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante il fatto che questi possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.

Pertanto, indipendentemente dalla questione se la partecipazione di un cittadino dell'Azerbaijan alla proposizione di un ricorso contro tale paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di far constatare una violazione delle libertà fondamentali da parte del regime che ivi è al potere, traduca un'«opinione politica» da parte di tale cittadino, occorre esaminare, nell'ambito della valutazione dei motivi di persecuzione invocati nella domanda di protezione internazionale presentata da detto cittadino, se sussistano fondati motivi di temere che tale partecipazione sia percepita da detto regime come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie. Qualora sussistano fondati motivi di temere che ciò si verifichi, si deve giungere alla conclusione che il richiedente subisce una minaccia grave e provata di persecuzione a causa della manifestazione, da parte sua, delle sue opinioni sulle politiche e i metodi del suo paese d'origine. Come deriva dalla formulazione stessa dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95, la nozione di «opinione politica» figurante in tale disposizione riguarda una siffatta situazione.

Per contro, il gruppo di persone di cui il richiedente protezione internazionale fa, eventualmente, parte nel momento in cui partecipa alla proposizione di un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non può in linea di principio essere qualificato come «gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95. Infatti, affinché possa essere constatata l'esistenza di un «gruppo sociale», ai sensi di tale disposizione, devono essere soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, i membri del gruppo devono condividere una «caratteristica innata» o una «storia comune che non può essere mutata», o ancora una caratteristica

⁽⁸⁴⁾ CGUE, [Sintesi della sentenza della Corte \(Seconda Sezione\) nella causa C-652/16 – Ahmedbekova](#), 4 ottobre 2018. Riferimento alla sentenza integrale alla nota 12.



o una fede «così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall'altro lato, tale gruppo deve avere un'identità propria nel paese terzo di cui trattasi, perché vi è percepito come «diverso» dalla società circostante (sentenza del 7 novembre 2013, X e a., C-199/12 a C-201/12, EU:C:2013:720, punto 45).

(v. punti da 85 a 90, dispositivo 5)



CGUE, Sintesi della sentenza WS, 2024 ⁽⁸⁵⁾

Investita in via pregiudiziale, la Corte, riunita in Grande Sezione, fornisce precisazioni sul motivo di persecuzione che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, costituito dall'«appartenenza a un determinato gruppo sociale» ⁽⁸⁶⁾, qualora il richiedente protezione internazionale sia una donna, che allega il timore, in caso di ritorno nel suo paese d'origine, di essere uccisa o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali.

WS è una cittadina turca di origine curda. Giunta legalmente in Bulgaria nel giugno 2018, ha successivamente raggiunto un suo familiare in Germania, dove ha presentato una domanda di protezione internazionale. A seguito di una domanda delle autorità tedesche, WS è stata ripresa in carico dalle autorità bulgare ai fini dell'esame della sua domanda di protezione internazionale, in forza di una decisione adottata nel febbraio 2019 dall'Agenzia statale per i rifugiati ⁽⁸⁷⁾ (in prosieguo: la «DAB»).

In occasione di interrogatori effettuati nell'ottobre 2019, WS ha dichiarato di essere stata costretta a contrarre matrimonio, a sedici anni, e di essere stata vittima di violenza domestica. WS avrebbe abbandonato il tetto coniugale nel settembre 2016. Nel 2017 avrebbe contratto un matrimonio religioso e, nel maggio 2018, avrebbe avuto un figlio. Dopo aver lasciato la Turchia, avrebbe divorziato ufficialmente dal suo primo marito nel settembre 2018, nonostante l'opposizione di quest'ultimo. Per tali motivi, essa ha espresso il timore di essere uccisa dalla sua famiglia nel caso in cui fosse tornata in Turchia.

Con decisione del maggio 2020, il presidente della DAB ha respinto la domanda di protezione internazionale di WS, ritenendo, da un lato, che non fossero soddisfatte le condizioni necessarie per il riconoscimento dello status di rifugiato. Infatti, i motivi invocati da WS, in particolare gli atti di violenza domestica o le minacce di morte nei suoi confronti, non sarebbero pertinenti poiché non possono essere collegati ad alcuno dei motivi di persecuzione previsti dalla legge sull'asilo e sui rifugiati, che traspone la direttiva 2011/95

⁽⁸⁵⁾ CGUE, [Sintesi della sentenza della Corte \(Grande Sezione\) nella causa C-621/21 – WS](#), 16 gennaio 2024. Riferimento alla sentenza integrale alla nota 14.

⁽⁸⁶⁾ In forza dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

⁽⁸⁷⁾ Darzhavna agentsia za bezhantsite (Agenzia statale per i rifugiati, Bulgaria).



nel diritto bulgaro. Inoltre, WS non avrebbe dichiarato di essere perseguitata a causa del suo sesso.

Dall'altro, è stato negato a WS il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria. Si è ritenuto che quest'ultima non soddisfacesse le condizioni richieste a tal fine, nei limiti in cui, in primo luogo, né le autorità ufficiali né determinati soggetti non statuali avrebbero intrapreso nei suoi confronti azioni che lo Stato non è in grado di controllare. In secondo luogo, WS non avrebbe informato la polizia in merito alle aggressioni criminali nei suoi confronti, non avrebbe sporto denuncia e avrebbe lasciato legalmente la Turchia.

Il ricorso presentato da WS avverso tale decisione è stato respinto.

Nell'aprile 2021, sulla base di nuovi elementi di prova, WS ha presentato un'ulteriore domanda di protezione internazionale, facendo valere fondati timori di persecuzione, a causa della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale, quello delle donne vittime di violenza domestica nonché delle donne che possono essere vittime di delitti d'onore da parte di soggetti non statuali contro i quali lo Stato turco non è in grado di difenderla. Contestando il suo respingimento in Turchia, essa esprime il timore di essere vittima di un delitto d'onore o di essere nuovamente costretta a sposarsi.

Nel maggio 2021, la DAB ha rifiutato di riaprire la procedura di riconoscimento di protezione internazionale, ritenendo segnatamente che WS non avesse dedotto alcun elemento di prova nuovo importante relativo alla sua situazione personale o al suo Stato d'origine.

Investito di un ricorso avverso tale decisione, il giudice del rinvio ha deciso di rivolgersi alla Corte ai fini dell'interpretazione della direttiva 2011/95, chiedendole di precisare le condizioni di diritto sostanziale per il riconoscimento di protezione internazionale e il tipo di protezione internazionale che deve essere riconosciuto in tali circostanze.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte esamina se, ai sensi della direttiva 2011/95, sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, le donne di tale paese, nel loro insieme, possano essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», come «motivo di persecuzione» che può condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, oppure se le donne di cui trattasi debbano condividere una caratteristica comune supplementare al fine di poter essere considerate appartenenti a un siffatto gruppo.

Al riguardo, essa sottolinea, innanzitutto, che la Convenzione di Istanbul ⁽⁸⁸⁾ enuncia obblighi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 78, paragrafo 2, TFUE, che conferisce al legislatore dell'Unione il potere di adottare misure relative a un sistema europeo comune di asilo, quali la direttiva 2011/95. Pertanto, detta convenzione, nei limiti in cui presenta un collegamento con l'asilo e il non-refoulement, fa parte dei trattati sulla base

⁽⁸⁸⁾ Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, conclusa a Istanbul l'11 maggio 2011, firmata dall'Unione europea il 13 giugno 2017, approvata a nome dell'Unione europea con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1° giugno 2023 (GU 2023 L 143 I, pag. 4) (in prosieguo: la «convenzione di Istanbul»). Tale convenzione vincola l'Unione dal 1° ottobre 2023.



dei quali deve essere interpretata tale direttiva ⁽⁸⁹⁾, anche se taluni Stati membri, tra cui la Repubblica di Bulgaria, non l'hanno ratificata.

La Corte rammenta poi che dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95 emerge che un gruppo è considerato come un «determinato gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Sotto un primo profilo, i membri del gruppo devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi enunciati da tale disposizione ⁽⁹⁰⁾. Sotto un secondo profilo, tale gruppo deve avere un'«identità distinta» nel paese d'origine.

Per quanto riguarda la prima condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», la Corte rileva che il fatto di appartenere al sesso femminile costituisce una caratteristica innata ed è, di conseguenza, sufficiente a soddisfare tale condizione. Ciò non esclude che anche le donne che condividono un aspetto comune supplementare come, ad esempio, una storia comune che non può essere mutata ⁽⁹¹⁾, possano appartenere a tale categoria ai fini di tale disposizione.

Per quanto riguarda la seconda condizione di identificazione di un «determinato gruppo sociale», la Corte rileva che le donne, indipendentemente dal fatto che condividano o meno una caratteristica comune supplementare, possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un'identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine.

Infine, la Corte precisa che l'appartenenza a un «determinato gruppo sociale» deve essere constatata indipendentemente dagli atti di persecuzione ⁽⁹²⁾ di cui i membri di tale gruppo possono essere vittime nel paese di origine. Ciò nondimeno, una discriminazione o una persecuzione subita da persone che condividono una caratteristica comune può costituire un fattore pertinente quando, al fine di verificare se sia soddisfatta la seconda condizione per l'individuazione di un gruppo sociale, si deve valutare se il gruppo di cui trattasi risulti distinto alla luce delle norme sociali, morali o giuridiche del paese d'origine di cui trattasi.

Di conseguenza, da un lato, le donne, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, qualora sia accertato che, sulla base delle condizioni esistenti nel loro paese d'origine, esse sono, a causa del loro sesso, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche. Dall'altro, gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare ⁽⁹³⁾ possono

⁽⁸⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE.

⁽⁹⁰⁾ Ossia una «caratteristica innata», una «storia comune che non può essere mutata», oppure una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».

⁽⁹¹⁾ La Corte rileva, in particolare, che il fatto che delle donne si siano sottratte a un matrimonio forzato o abbiano abbandonato il tetto coniugale può, in particolare, essere considerato segnatamente una storia comune che non può essere mutata, ai sensi di tale disposizione.

⁽⁹²⁾ Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/95.

⁽⁹³⁾ A titolo di esempio, con riferimento a caratteristiche comuni supplementari la Corte menziona la situazione delle donne che rifiutano un matrimonio forzato, allorché una tale prassi può essere considerata una norma sociale nella loro società, o la situazione delle donne che trasgrediscono una siffatta norma ponendo fine a tale matrimonio.



essere considerate appartenenti a un gruppo sociale con un'identità distinta nel loro paese di origine se, a causa di tale caratteristica, tali donne sono stigmatizzate ed esposte alla riprovazione della società circostante, che porta alla loro esclusione sociale o ad atti di violenza.

In secondo luogo, la Corte esamina se, qualora un richiedente allegghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine da soggetti non statuali, la direttiva 2011/95 imponga che sia stabilito un collegamento tra gli atti di persecuzione e almeno uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/95. Essa rileva che, in forza dell'articolo 9, paragrafo 3, di tale direttiva, in combinato disposto con altre disposizioni ⁽⁹⁴⁾, il riconoscimento dello status di rifugiato presuppone che sia stabilito un collegamento tra, da un lato, i motivi di persecuzione summenzionati e, dall'altro, gli atti di persecuzione ⁽⁹⁵⁾ oppure la mancanza di protezione, da parte dei «soggetti che offrono protezione» ⁽⁹⁶⁾, contro atti di persecuzione commessi da «soggetti non statuali». Pertanto, in presenza di un atto di persecuzione perpetrato da un soggetto non statale, la condizione stabilita all'articolo 9, paragrafo 3, summenzionato ⁽⁹⁷⁾ è soddisfatta qualora tale atto si basi su uno dei motivi di persecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di tale direttiva, quand'anche la mancanza di protezione non si basasse su tali motivi. Si deve ritenere che tale condizione sia soddisfatta anche qualora la mancanza di protezione si basi su uno dei motivi di persecuzione menzionati in quest'ultima disposizione, quand'anche l'atto di persecuzione perpetrato da un soggetto non statale non si basasse su tali motivi. Di conseguenza, qualora un richiedente allegghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2011/95 e gli atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione ⁽⁹⁸⁾.

In terzo luogo, la Corte giudica che la nozione di danno grave ⁽⁹⁹⁾, che può quindi condurre al riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ⁽¹⁰⁰⁾, ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali. Per giungere a tale conclusione, essa rileva che l'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95 ⁽¹⁰¹⁾, qualifica come «danno grave» «la pena di morte o l'essere giustiziato» e «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine». Tenuto conto dell'obiettivo dell'articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 di garantire una protezione

⁽⁹⁴⁾ Nel caso di specie, in combinato disposto con l'articolo 6, lettera c), e con l'articolo 7, paragrafo 1, alla luce del considerando 29 della direttiva 2011/95.

⁽⁹⁵⁾ Ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/95.

⁽⁹⁶⁾ Tali «soggetti che offrono protezione» sono definiti all'articolo 7 della direttiva 2011/95.

⁽⁹⁷⁾ Tale condizione è prevista all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95.

⁽⁹⁸⁾ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva.

⁽⁹⁹⁾ Di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2011/95.

⁽¹⁰⁰⁾ Ai sensi dell'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95.

⁽¹⁰¹⁾ Letto alla luce del considerando 34 della direttiva 2011/95.



alle persone il cui diritto alla vita sarebbe minacciato in caso di ritorno nel loro paese d'origine, l'espressione «essere giustiziato» ivi contenuta non può essere interpretata nel senso di escludere danni alla vita per il solo motivo che essi sono commessi da soggetti non statuali. Pertanto, qualora una donna corra un rischio effettivo di essere uccisa o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o dalla sua comunità a motivo della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, un siffatto danno grave deve essere qualificato come rientrante nell'«essere giustiziato», ai sensi di tale disposizione.



CGUE, *Sintesi della sentenza K e L*, 2024 ⁽¹⁰²⁾

Adita in via pregiudiziale dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Tribunale dell'Aia, sede di 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi), la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulla questione se le cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro possano essere considerate appartenenti a «determinato gruppo sociale» ⁽¹⁰³⁾ in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato.

K e L sono due sorelle di nazionalità irachena, nate rispettivamente nel 2003 e nel 2005. Esse sono arrivate nei Paesi Bassi nel 2015, e da allora vi soggiornano ininterrottamente. Le loro domande di asilo, presentate nel novembre 2015, sono state respinte nel febbraio 2017. Nell'aprile 2019 esse hanno presentato domande reiterate ⁽¹⁰⁴⁾, che sono state respinte, in quanto manifestamente infondate, nel dicembre 2020. Per contestare tali decisioni di rigetto, K e L sostengono dinanzi al giudice del rinvio che, a causa del loro soggiorno prolungato nei Paesi Bassi, esse si sono «occidentalizzate». Esse temono, in caso di ritorno in Iraq, di essere perseguitate a causa dell'identità che si sono forgiate nei Paesi Bassi, caratterizzata dall'assimilazione di norme, valori e comportamenti diversi da quelli del loro paese d'origine, che sarebbero diventati così fondamentali per la loro identità e la loro coscienza che esse non potrebbero rinunciarvi. Esse sostengono quindi

⁽¹⁰²⁾ CGUE, [Sintesi della sentenza della Corte \(Grande Sezione\) nella causa C-646/21 – K e L](#), 11 giugno 2024. Riferimento alla sentenza integrale alla nota [16](#).

⁽¹⁰³⁾ Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9), per la valutazione dei motivi di persecuzione, un gruppo è considerato come un «determinato gruppo sociale» quando, in particolare, i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.

⁽¹⁰⁴⁾ In forza dell'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 2013, pag. 60), una «domanda reiterata» è un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione su una domanda precedente.



di appartenere a un «determinato gruppo sociale» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95.

In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, da un lato, sull'interpretazione della nozione di «appartenenza a un determinato gruppo sociale» e, dall'altro, sul modo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, garantito dall'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito della procedura di esame delle domande di protezione internazionale.

Giudizio della Corte

In primo luogo, la Corte indica che un gruppo deve essere considerato un «determinato gruppo sociale» quando sono soddisfatte due condizioni cumulative. Da un lato, le persone che possono appartenervi devono condividere almeno uno dei tre aspetti identificativi seguenti, ossia una «caratteristica innata», una «storia comune che non può essere mutata», oppure una «caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi». Dall'altro lato, tale gruppo deve possedere un'«identità distinta» nel paese origine, «perché vi è percepito come diverso dalla società circostante».

Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, l'effettiva identificazione di una donna nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, in quanto presuppone la volontà di beneficiare di tale parità nella sua vita quotidiana, implica la possibilità di effettuare liberamente le sue scelte di vita, in particolare per quanto riguarda la propria istruzione e carriera professionale, la portata e la natura delle sue attività nella sfera pubblica, la possibilità di giungere all'indipendenza economica lavorando al di fuori della famiglia, la decisione di vivere da sola o in famiglia, e la scelta del partner, scelte che sono fondamentali per determinare la propria identità. In tali circostanze, l'effettiva identificazione di una cittadina di un paese terzo nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini può essere considerata come «una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi».

Per quanto riguarda la seconda condizione, relativa all'«identità distinta» del gruppo nel paese d'origine, le donne possono essere percepite in modo diverso dalla società circostante e può essere riconosciuta loro un'identità distinta in tale società, in ragione, in particolare, di norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine. Tale condizione è soddisfatta anche nel caso di donne che condividono una caratteristica comune supplementare, quale l'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, quando le norme sociali, morali o giuridiche vigenti nel loro paese d'origine hanno come conseguenza che tali donne, in ragione di tale caratteristica comune, sono parimenti percepite come diverse dalla società circostante.

Ne consegue che le donne, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l'effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro, possono essere considerate, a seconda delle condizioni esistenti nel paese d'origine, come appartenenti a un «determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al



riconoscimento dello status di rifugiato.

A tale proposito, la Corte sottolinea che l'effettiva identificazione, da parte di una cittadina di un paese terzo, in tale valore fondamentale, maturata nel corso del suo soggiorno in uno Stato membro, non può essere qualificata come circostanza determinata da lei stessa dopo la partenza dal suo paese d'origine ⁽¹⁰⁵⁾ né come un'attività che abbia mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale ⁽¹⁰⁶⁾. Infatti, è sufficiente constatare che, quando una siffatta identificazione è sufficientemente dimostrata, essa non può in alcun modo essere assimilata alle iniziative abusive e di strumentalizzazione che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 intende combattere.

In secondo luogo, la Corte constata che quando il richiedente protezione internazionale è un minore, l'autorità nazionale competente, nel valutare la fondatezza della sua domanda di protezione internazionale, deve necessariamente tener conto, al termine di un esame individuale, dell'interesse superiore di tale minore.

Su tale punto, la Corte precisa innanzitutto che, conformemente all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli Stati membri devono rispettare l'articolo 24, paragrafo 2, della stessa, nell'attuazione del diritto dell'Unione e, quindi, anche quando esaminano una «domanda reiterata». Dall'altro lato, poiché l'articolo 40, paragrafo 2, della direttiva 2013/32 non opera alcuna distinzione tra una prima domanda di protezione internazionale e una «domanda reiterata» per quanto concerne la natura degli elementi o delle risultanze atti a dimostrare che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95, la valutazione dei fatti e delle circostanze a sostegno di tali domande deve, in entrambi i casi, essere condotta conformemente all'articolo 4 di tale direttiva.

Inoltre, un soggiorno di lunga durata in uno Stato membro, soprattutto quando coincide con un periodo nel corso del quale un richiedente minore ha forgiato la propria identità, può essere preso in considerazione al fine di valutare una domanda di protezione internazionale fondata su un motivo di persecuzione quale «l'appartenenza a un determinato gruppo sociale».

⁽¹⁰⁵⁾ V. articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95.

⁽¹⁰⁶⁾ V. articolo 4, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/95.





Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

